

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO di DR. SCHÄR SPA

Sezione IV
PARTE SPECIALE



Premessa

Dr. Schär Spa è impresa alimentare ed è azienda leader nel settore della produzione e commercializzazione di alimenti dietetici senza glutine, senza lattosio ed aproteici.

La presente Parte Speciale è dedicata:

A. alla selezione dei reati rilevanti secondo le valutazioni di rischio e secondo le attività concrete della Società;

B. alla descrizione dei reati e delle modalità con cui questi possono essere commessi.

Legislazione delle società agroalimentari – riforma e specificità

La legislazione principale che Dr. Schär Spa è chiamata ad osservare per la specificità del settore in cui opera è la legislazione alimentare, per tale intendendosi tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni amministrative riguardanti gli alimenti in generale e la sicurezza degli alimenti in particolare, sia a livello nazionale che a livello internazionale, con riferimento a tutte le fasi del ciclo produttivo, ovvero, la produzione, trasformazione e distribuzione distribuzione di alimenti, sino alla immissione sul mercato.

La legislazione della materia agroalimentare è da tempo soggetta a molteplici spinte di riforma e trova oggi il suo tessuto nella legislazione speciale nazionale ed in parte nella legislazione codicistica di tutela penale della salute pubblica e dell'industria e commercio; per il resto la legislazione è definite a livello europeo per la ricerca della massima uniformità e conformità tra legislazioni nazionali al fine di consentire una agevole diffusione dei prodotti alimentari. A livello europeo la norma che più rileva in materia è il Regolamento CE 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28/01/2002.

I fenomeni di globalizzazione e di armonizzazione delle legislazioni internazionali in materia alimentare ha spinto anche lo Stato italiano a cercare un sempre maggiore adeguamento alla disciplina del diritto europeo in materia alimentare, pur senza perdere d'occhio la vocazione mondiale dell'esigenza di garantire igiene e sicurezza nell'alimentazione. È in quest'ottica che si colloca la recente azione del governo italiano che ha costituito una Commissione per l'elaborazione di nuove proposte in materia di riforma dei reato agroalimentari, che ha permesso di giungere alla consegna di un nuovo articolato della disciplina di settore, ispirata all'adeguamento delle imprese italiane agli standard già in vigore nel resto d'Europa e volta alla risoluzione delle più significative lacune e criticità sinora emerse nella prassi in materia di controllo della sicurezza alimentare in Italia.

Le fattispecie alle quali Dr. Schär Spa vuole prestare maggiore attenzione sono proprio quelle di Tutela penale degli alimenti.

Così come un tempo la Società aveva rivolto il proprio sguardo ad accogliere i suggerimenti dello schema "Nuove norme in materia di reati agroalimentari" presentato al Ministro Andrea Orlando in data 14/10/2015, oggi la Società vuole fare lo stesso con riguardo alle prospettive di riforma del disegno di Legge 283 della XVIII Legislatura, ad oggi approvatoe congelato, recante "Nuove norme in materia di rerati agroalimentari", che di fatto riprende la prcedente normativa, tuttavia ampliandola e specificando per le imprese agroalimentari specifiche "deleghe di funzioni" per la tutela della sicurezza alimentare nuovi delitti contro la salute pubblica e



la modifica delle norme attuali, con l'introduzione del reato di agro-pirateria e, soprattutto, con la previsione di uno speciale Modello organizzativo 231/01 per le società del settore.

Dr. Schär Spa, preso atto del contenuto delle nuove norme, ne apprezza la portata innovativa ed i principi che governano il nuovo impianto legislativo espressi nella relazione di accompagnamento e nelle linee guida dei lavori di riforma, e così intende uniformarsi fin da subito alle nuove disposizioni implementando un sistema di tutela della sicurezza alimentare che soddisfi, in parte, anche le previsioni di legge di cui alla riforma, in specie con riferimento all'ampliamento delle attività di vigilanza dell'ODV sul controllo dei prodotti alimentari, sulle procedure di ritiro o richiamo dei prodotti, sull'etichettatura dei prodotti.

Coerentemente con tali scopi e finalità, nella presente sezione IV° del Modello Organizzativo di Dr. Schär Spa, si procederà anzitutto alla descrizione ed all'analisi delle fattispecie di maggiore rilevanza per il settore alimentare, proseguendo poi all'analisi di tutti gli altri reati presupposto rilevanti per la Società secondo l'ordine espositivo degli artt. da 24 a 25 duodecies D.lgs. 231/01, con esclusione tuttavia di tutti i reati previsti nel catalogo ex D.Lgs. 231/01 che non risultano suscettibili di essere posti in essere nella realtà produttiva di Dr. Schär Spa.

SELEZIONE DEI REATI RILEVANTI

Di tutti i reati elencati nel D.lgs. 231/o1 e successive integrazioni, soltanto alcuni possono concretamente essere commessi nelle attività di <u>Dr. Schär AG</u> ed è, pertanto, solo con riferimento a questi, così come selezionati nella parte speciale, che il presente Modello si confronta.

REATI PRESUPPOSTO	RISCHIO CONCRETO E SPECI-	RISCHIO ASTRATTO E GENERALE	RISCHIO NON INERENTE RISPETTO
	FICO DELL'ATTIVITÀ	DELL'ATTIVITÀ	L'ATTIVITÀ AZIENDALE
Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un Ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un Ente pubblico (Art. 24, D.Lgs. N. 231/2001)	FICO DELL [*] ATTIVITÀ	Malversazione a danno dello Stato Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato Truffa in danno dello Stato o di altro Ente pubblico o delle Comunità europee Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente	L'ATTIVITÀ AZIENDALE



		Frode nelle pubbliche forni- ture Frode ai danni del Fondo eu- ropeo agricolo	
Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, D.Lgs. N. 231/2001)	Falsità in un documento in- formatico pubblico o avente efficacia probatoria	Accesso abusivo ad un si- stema informatico o telema- tico	Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico Intercettazione, impedimento o interruzione illecita
			di comunicazioni informati- che o telematiche Installazione di apparecchia- ture atte ad intercettare, im- pedire o interrompere comu-
			nicazioni informatiche o tele- matiche Danneggiamento di informa- zioni, dati e programmi infor- matici
			Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o comunque di pubblica utilità
			Danneggiamento di sistemi informatici o telematici
			Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità
			Frode informatica del certificatore di firma elettronica
			Violazione delle norme in ma- teria di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica
Delitti di criminalità organizzata			Non inerente per alcuno dei reati previsti
(Art. 24-ter, D.Lgs. N. 231/2001)			



	<u> </u>		
Peculato, concussione, indu-		Corruzione per l'esercizio	Concussione
zione indebita a dare o promet- tere altra utilità e corruzione		della funzione	Peculato, concussione, indu-
tere altra utilità e corruzione		Corruzione per un atto contra-	zione indebita dare o promet-
(Art. 25, D.Lgs. N. 231/2001)		rio ai doveri di ufficio	tere utilità, corruzione e isti-
		Circostanze aggravanti	gazione alla corruzione di membri degli organi delle Co-
		Corruzione in atti giudiziari	munità europee e di funzio-
		Induzione indebita a dare o promettere utilità	nari delle Comunità europee e di Stati esteri
		Corruzione di persona incari-	Peculato
		cata di un pubblico servizio	Peculato mediante profitto dell'errore altrui
		Pene per il corruttore Istigazione alla corruzione	Abuso d'ufficio
		Traffico di influenze illecite	
Falsità in monete, in carte di			Non inerente per alcuno dei
pubblico credito, in valori di			reati previsti; la Società mini-
bollo e in strumenti o segni di			mizza l'utilizzo del contante
riconoscimento			prediligendo la conclusione
(Art. 25-bis, D.Lgs. N. 231/2001)			di transazioni bancarie trac-
			ciate e tracciabili
Delitti contro l'industria e il	Frode nell'esercizio del	Illecita concorrenza con mi-	Turbata libertà dell'industria
commercio	commercio	naccia o violenza	o del commercio
(Art. 25-bis.1, D.Lgs. N.	Vendita di sostanze ali-	Contraffazione di indicazioni	Frodi contro le industrie na-
231/2001)	mentari non genuine come	geografiche o denominazioni	zionali
	genuine	di origine dei prodotti agroali-	
		mentari	Vendita di prodotti industriali
	Reati agroalimentari		con segni mendaci
	Delitti contro l'incolumità e		Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando
	la salute pubblica		titoli di proprietà industriale
	ta satata passita		
Reati societari		Corruzione tra privati	False comunicazioni sociali
(Art. 25-ter, D.Lgs. N. 231/2001)		Istigazione alla corruzione tra	delle società quotate
		privati	Aggiotaggio
		False comunicazioni sociali	Ostacolo all'esercizio delle
		False comunicazioni sociali	funzioni delle autorità pubbli- che di vigilanza
		di lieve entità	che di vigitanza
		Impedito controllo	
		Indebita restituzione di con-	
1		ferimenti	



		Illegale ripartizione degli utili e delle riserve	
		Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante	
		Operazioni in pregiudizio dei creditori	
		Omessa comunicazione del conflitto d'interessi	
		Formazione fittizia del capi- tale	
		Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquida- tori	
		Illecita influenza sull'assemblea	
Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine de- mocratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali			Non inerente per alcuno dei reati previsti: la società non ha finalità eversive, sovver- sive o terroristiche anzi ripu-
(Art. 25-quater, D.lgs. N. 231/2001)			dia tali fenomeni
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili			Non inerente
(Art. 25-quater.1, D.Lgs. N. 231/2001)			
Delitti contro la personalità in- dividuale		Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro	Non inerente per alcuno de- gli altri reati previsti
(Art. 25-quinquies, D.Lgs. N. 231/2001)			
Reati di abuso di mercato			Non inerente per alcuno dei
(Art. 25-sexies, D.Lgs. N. 231/2001)			reati previsti, poiché la So- cietà non è quotata
Altre fattispecie in materia di abusi di mercato			Non inerente per alcuno dei reati previsti
(Art. 187-quinquies TUF)			
Reati di omicidio colposo e le- sioni colpose con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	Lesioni personali colpose	Omicidio colposo	



(Art. 25-septies D.lgs. 231/01)		
Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies D.lgs. 231/01)	Ricettazione Riciclaggio Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita Autoriciclaggio	
Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25 octies1)	Indebito utilizzo e falsifica- zione di strumenti di paga- mento diversi dai contanti	Non inerente per alcuno degli altri reati previsti
Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies, D.Lgs. N. 231/2001)		Non inerente per alcuno dei reati previsti
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies, D.Lgs. N. 231/2001)	Induzione a non rendere di- chiarazioni o a rendere di- chiarazioni mendaci all'auto- rità giudiziaria	
Reati ambientali (Art. 25-undecies, D.Lgs. N. 231/2001)	Inquinamento ambientale Disastro ambientale Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; Attività di gestione di rifiuti non autorizzata Traffico illecito di rifiuti Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee Violazione degli obblighi di	Non inerente per alcuno dei reati previsti: la Società non tratta materiali radioattivi, non tratta specie animali o vegetali selvatiche protette né le importa; non ha navi in proprietà.
	comunicazione, di tenuta dei	



	registri obbligatori e dei for- mulari	
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irrego- lare	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irrego- lare	
(Art. 25-duodecies, D.Lgs. N. 231/2001)		
Reati transnazionali		Non inerente per alcuno dei
(L. N. 146/2006)		reati previsti
Razzismo e Xenofobia (Art. 25-terdecies D.Lgs 231/01		Non inerente per alcuno dei reati previsti: la Società ripu- dia ogni negazione, minimiz- zazione, apologia del fasci-
		smo o del nazismo e vieta ogni propaganda razzisto o xenofoba
Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparec- chi vietati		Non inerente per alcuno dei reati previsti: la Società non è impegnata in attività di gioco o scommessa
(Art. 25-quaterdecies D.Lgs. 231/01)		
Reati tributari (Art. 25-quinquie- sdecies D.Lgs. 231/01)	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti	
	Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici	
	Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	
	Occultamento o distruzione di documenti contabili	
	Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte	
	Dichiarazione infedele, Omessa dichiarazione, indebita compensazione transfrontaliera a fini IVA con	
	evasione superiore a 10	



	milioni di Euro	
Contrabbando (Art. 25-sexiesdecies D.lgs. 231/01)	Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine Contrabbando nel movimento marittimo delle merci Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea Contrabbando nelle zone extra-doganali Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea	Non pertinente per gli altri reati previsti
Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25-septiesdecies D.lgs. 231/01)		Non inerente per alcuno dei reati previsti
Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25-duodevicies D.lgs. 231/01)		Non inerente per alcuno dei reati previsti
Responsabilità degli enti che operano nell'ambito della filiera		Non inerente per alcuno dei reati previsti: la Società non opera nella filiera degli oli



degli oli vergini di oliva per gli il-		vergini di oliva; le violazioni
leciti amministrativi dipendenti		dei reati agro-alimentari e
da reato		contro la salute pubblica è,
(Art. 12, L. n. 9/2013)		in ogni caso, autonoma-
		mente analizzata e mappata
		in sezione dedicata e con ri-
		ferimento alle alte aree di ri-
		schio del presente Modello
		organizzativo

In definitiva i reati che si considerano rilevanti per modello di Dr. Schär Spa sono i seguenti:

- 1. Reati Agro-Alimentari / Delitti contro l'industria e il commercio, frodi nel commercio di prodotti alimentari / Delitti contro la Salute Pubblica
- 2. Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione
- 3. Delitti informatici e contro la fede pubblica
- 4. Reati societari
- 5. Reati contro la personalità individuale
- 6. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro
- 7. Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché auto-riciclaggio
- 8. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- 9. Reati in materia ambientale
- 10. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
- 11. Reati Tributari
- 12. Reati di contrabbando



1. Reati alimentari

Delitti l'industria ed il commercio, Falsità in strumenti o segni di riconoscimento, Frodi nel commercio di prodotti alimentari, Delitti contro la salute pubblica.

1.1. Premesse

Alla revisione 2022 del presente Modello organizzativo il legislatore italiano non ha ancora approvato la riforma recante "Nuove norme in materia di reati agroalimentari" sebbene il testo del relativo diego di legge sia approvato sin dal 2021.

Attualmente, le previsioni di cui al D.Lgs. 231/01 <u>non contemplano</u> nel catalogo dei reati presupposto le fattispecie dei delitti di pericolo per la salute pubblica (artt. da 438 a 448 c.p.) ovvero le fattispecie di adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari o altre sostanze in danno della pubblica salute, né quelle di cui alla Legge 283/1962 recante la "*Disciplina igienica della produzione e della vendita di sostanze alimentari e delle bevande*", mentre contemplano alcune fattispecie di delitti contro la fede pubblica, ovvero quelli di contraffazione o alterazione di segni di riconoscimento dei prodotti non alimentari e la loro importazione in Italia (art. 473 e 474), così come richiamati dall'art. 25 bis D.Lgs 231/01, nonché i delitti contro l'industria ed il commercio (art.513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater c.p.) come richiamati nell'art. 25-bis.1 del D.Lgs.231/01, introdotto dalla legge 99/09.

Lo schema di riforma prevede, l'introduzione nel codice penale e la contestuale estensione anche alla responsabilità degli enti ex D.Lgs 231/01 anche delle seguenti <u>nuove fattispecie incriminatrici sia dolose che colpose</u>, alcune delle quali costituiscono un nuovo reato, altre invece modificazioni e specificazioni di reati già previsti all'ordinamento giuridico:

Art. 439 c.p. Avvelenamento di acque ed alimenti;

Art. 439 bis c.p. Contaminazione o corruzione di acque ed alimenti;

Art. 440 c.p. Produzione, importazione, esportazione, commercio trasporto, vendita e distribuzione di alimenti pericolosi o contraffatti;

Art. 442 c.p. Omesso ritiro di alimenti pericolosi;

Art. 444 c.p. Informazioni commerciali ingannevoli pericolose;

Art. 445 bis c.p. Disastro sanitario;

Art. 452 c.p. Delitti colposi contro la salute pubblica;

Art. 473 c.p. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero brevetti, modelli, disegni e merci usurpative

Art. 474 c.p. Introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi o di merci usurpative;

Art. 516 c.p. Frode in commerci di prodotti alimentari;

Art. 517 c.p. Vendita di alimenti con segni mendaci;

Art. 517 ter c.p. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale;



Art. 517 quater c.p. Contraffazione di alimenti a denominazione protetta;

Art. 517 quater1 c.p. Agropirateria.

Si tratta di condotte che sono tutte già coperte dall'attuale disciplina codicistica e complementare, ma che declinate nelle nuove norme incriminatrici permetterebbero di superare tutti i problemi applicativi e di tutela sino ad oggi emersi nella pratica e nella tutela effettiva della sicurezza e qualità di prodotto richiesti dalla Grande Distribuzione.

La riforma dei reati alimentari mira, inoltre, ad estendere la rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa degli enti anche delle fattispecie attualmente non comprese nel catalogo dei reati presupposto ex D.Lgs. 231/01 ed a specificare la disciplina della responsabilità delle "imprese alimentari" indicando per esse precisi requisiti che il Modello organizzativo deve avere al fine di potergli riconoscere efficacia esimente per l'azienda in ipotesi di realizzazione di una delle fattispecie richiamate.

La novella prevede, altresì, per i Modelli organizzativi di Enti qualificati come impresa alimentare che:

- 1. il Modello di organizzazione, gestione e controllo delle "imprese alimentari" costituite in forma societaria, come individuate ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, sia adottato ed efficacemente attuato assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici, a livello nazionale e sovranazionale, relativi:
 - a) al rispetto degli standard relativi alla fornitura di informazioni sugli alimenti;
 - b) alle attività di verifica sui contenuti delle comunicazioni pubblicitarie al fine di garantire la coerenza degli stessi rispetto alle caratteristiche del prodotto;
 - c) alle attività di vigilanza con riferimento alla rintracciabilità, ovvero alla possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un prodotto alimentare attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione:
 - d) alle attività di controllo sui prodotti alimentari, finalizzati a garantire la qualità, la sicurezza e l'integrità dei prodotti e delle relative confezioni in tutte le fasi della filiera;
 - e) alle procedure di ritiro o di richiamo dei prodotti alimentari importati, prodotti, trasformati, lavorati o distribuiti non conformi ai requisiti di sicurezza degli alimenti;
 - f) alle attività di valutazione e di gestione del rischio, compiendo adeguate scelte di prevenzione e di controllo;
 - g) alle periodiche verifiche sull'effettività e sull'adeguatezza del modello;
- 2. il Modello debba prevedere:
 - a) idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività ivi prescritte;
 - b) un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;



- c) un idoneo sistema di vigilanza e controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate;
- 3. il Modello sia obbligatoriamente sottoposto a riesame ed eventuale revisione tutte le volte in cui:
 - a) siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla genuinità e alla sicurezza dei prodotti alimentari, alla lealtà commerciale nei confronti dei consumatori;
 - b) in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico;
- 4. il Titolare dell'impresa alimentare, che è gravato di tutti gli obblighi di vigilanza sulla igiene, qualità e sicurezza del prodotto anche ex lege 283/1962, provveda obbligatoriamente a designare l'operatore del settore degli alimenti, il responsabile della produzione e il responsabile della qualità, potendo delegare a terzi i propri obblighi di gestione e controllo e, così, le proprie funzioni solo adottando una "delega di funzioni" scritta ed accettata per iscritto dal delegato in data certa, specifica ed inequivoca, che attribuisca al delegato oltre agli obblighi di controllo anche tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate, attribuendo al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle sue funzioni (ovvero una delega analoga a quella prevista in materia antinfortunistica ex TU 81/08).

1.2. Le fattispecie di reato rilevanti per il Modello di Dr. Schär Spa

L'analisi delle fattispecie rilevanti viene eseguita sulla base delle fattispecie attualmente esistenti nel catalogo dei reati presupposto 231/01; le nuove norme e le nuove cautele introdotte dalla riforma, saranno prese in considerazione nella definizione dei protocolli (Parte Speciale B).

Verranno pertanto descritte tutte le fattispecie di reato in materia di delitti contro l'industria ed il commercio, nonché in materia di falsità in strumenti o segni di riconoscimento.

Va premesso che Dr. Schär Spa acquista materie prime o semilavorati su mercati nazionali ed esteri, importa, lavora, trasforma e rivende prodotti realizzati da lavorazioni eseguiti nelle società del Gruppo.

Dr. Schär Spa impiega nei suoi processi produttivi materie prime, acquistate da fornitori accuratamente selezionati e periodicamente sottoposti a verifica.

Le materie prime acquistate sono controllate all'arrivo, sono controllate più volte durante il processo produttivo ed infine sono controllate al termine del processo di trasformazione e prima della commercializzazione.

Il tutto al fine di immettere sul mercato un prodotto rispondente a tutti i requisiti della normativa di settore e realizzato nel rispetto delle procedure aziendali previste in materia di autocontrollo (HACCP) e di controllo della qualità e sicurezza alimentare dei prodotti (ISO), nonché di lavorazione secondo gli standard e le buone prassi lavorative (BRC) individuate dalla GDO, nonché secondo le norme AIC (Associazione Italiana Celiachia) di cui al Disciplinare per la concessione d'uso del marchio Spiga Barrata.

Per la posizione di produttore nella filiera alimentare descritta e per il particolare oggetto dei prodotti alimentari finiti (pane, pasta, dolci e biscotti, snack, surgelati e piatti pronti) semilavorati (farine, impasti), ciascuno con le



proprie caratteristiche dietetiche (prodotti "senza glutine" o "senza lattosio" o "MCT" "a-proteici") realizzati e messi in commercio con marchi specifici e su mercati interno o esteri specifici, Dr. Schär Spa è esposta ai rischireato di:

- frode in commercio art. 515 c.p.;
- > vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine art. 516 c.p.;
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci art. 517 c.p.;
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale art. 517 ter c.p.;
- > contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari art. 517 quater c.p.

In considerazione delle attività poste in essere da Dr. Schär Spa risulta invece residuale o nullo il rischio-reato rispetto agli altri delitti contro l'industria e il commercio quali:

- turbata libertà dell'industria o del commercio art. 513 c.p.;
- illecita concorrenza con minaccia o violenza art. 513 bis c.p.;
- frodi contro le industrie nazionali art. 514 c.p.;

si tratta, infatti di reati che tutelano l'ordine economico e il buon funzionamento del sistema economico da atti di concorrenza sleale perpetrati con violenza e minaccia (art. 513 e 513 bis c.p.), ovvero che tutelano la veridicità ed affidabilità del commercio, con riferimento tuttavia non a beni alimentari, bensì alle opere dell'ingegno o a prodotti industriali (art. 514, 517, 517 ter c.p.).

Cionondimeno, si ritiene opportuno, per completezza d'analisi procedere alla descrizione di tutti i reati dell'area di rischio individuata, ovvero tutti i reati contro l'industria ed il commercio (artt. 513 – 517 quater c.p.), nonché i reati di falsità in strumenti o segni di riconoscimento.

Art. 513 del codice penale – Turbata libertà dell'industria o del commercio

"Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da centotre euro a milletrentadue euro."

Analisi della fattispecie

L'interesse tutelato dalla disposizione in esame, è l'ordine economico nazionale, nei limiti tuttavia del danno che con condotte di illecita concorrenza o minaccia abbia subito un singolo operatore, come dimostra la procedibilità a querela del reato.

Elemento essenziale per la sussistenza del delitto è l'uso di mezzi fraudolenti tesi all'impedimento o alla turbativa dell'esercizio di un industria o di un commercio; la giurisprudenza ritiene che tra questi non debbano



ricomprendersi gli atti di concorrenza sleale (art. 2958 c.c.), in quanto essi sono diretti a realizzare un utile, sebbene fraudolentemente, ma non un turbamento all'economia che invece è il fine cui è diretta la condotta considerata dalla disposizione in esame.

Trattasi di reato di pericolo, per la cui consumazione è sufficiente che dall'azione del colpevole, violenta o fraudolenta, derivi una minaccia al libero svolgimento dell'attività commerciali ed industriale del singolo.

Art. 513-bis del codice penale - Illecita concorrenza con minaccia o violenza

"Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici".

Analisi della fattispecie

L'interesse tutelato dalla disposizione in esame, introdotta dalla normativa antimafia, è l'ordine economico, il buon funzionamento del sistema economico, impedendo che, tramite comportamenti violenti o intimidatori, siano eliminati gli stessi presupposti della concorrenza e che da parte di alcuni si acquisiscano illegittimamente posizioni di preminenza o di monopolio.

Soggetto attivo del reato può essere solo colui che esercita un'attività commerciale, industriale, agricola o comunque produttiva, anche di servizi.

La condotta tipica consiste nel compimento di atti di concorrenza con violenza o minaccia nell'esercizio di una attività imprenditoriale nei confronti di altre aziende operanti nello stesso settore o zona, cioè in stato di potenziale conflitto.

Elemento soggettivo di fattispecie è il dolo specifico, qualificato dal fine di eliminare o scoraggiare la concorrenza altrui.

Art. 514 cod.pen. - Frodi contro le industrie nazionali.

"Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474".



Analisi della fattispecie

Oggetto specifico della tutela penale offerta dall'art.514 cod.pen. viene individuato nell'ordine economico, che viene garantito contro il danno derivante all'industria nazionale dal fatto di porre in vendita o di mettere altrimenti in circolazione prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati.

La condotta consiste nella messa in vendita o in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, di prodotti industriali (esclusivamente nazionali) con marchi, nomi, segni distintivi contraffatti o alterati, con rilevante pregiudizio all'industria nazionale.

Integra, quindi il reato in commento, la messa in vendita sui mercati esteri dei prodotti nazionali con segni alterati o contraffatti, indipendentemente dall'osservanza delle norme sulla tutela della proprietà industriale.

Elemento soggettivo del reato è il dolo consistente, da un lato, nella volontà di porre in vendita o in circolazione prodotti industriali, con la consapevolezza che i nomi i marchi e i segni che li contraddistinguono sono contraffatti o alterati, dall'altro nella volontà di arrecare un pregiudizio all'industria nazionale.

Art. 515 cod.pen. - Frode nell'esercizio del commercio.

"Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065."

Analisi della fattispecie

Il bene giuridico tutelato dalla fattispecie in esame viene individuato nella pubblica funzione dello Stato di assicurare l'onesto svolgimento del commercio, nonché nell'interesse (collettivo) degli acquirenti alla correttezza ed alla lealtà degli scambi commerciali.

Soggetto attivo può essere chiunque agisca nell'esercizio di un'attività commerciale o in uno spaccio aperto al pubblico, senza che sia necessaria la qualità di commerciante.

Soggetto passivo della condotta incriminata è chiunque riceva a qualunque titolo *aliud pro alio* in forza di un contratto che comporti l'obbligo di consegnare una cosa mobile all'acquirente.

La condotta tipica del reato consiste, infatti, nella consegna di una cosa diversa per origine, provenienza, qualità o quantità da quella oggetto del contratto, indipendentemente dal fatto che l'agente abbia usato particolari accorgimenti per ingannare il compratore.

Elemento soggettivo del reato è il dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di consegnare una cosa diversa da quella pattuita.

È sufficiente in capo all'agente la consapevolezza di vendere un bene o un prodotto difforme da quello pattuito per origine, provenienza, qualità e quantità: la difformità qualitativa, - con particolare riferimento al settore



agroalimentare – riguarda i casi in cui, pur non essendoci difformità di specie, c'è divergenza su qualifiche essenziali della cosa in relazione alla sua utilizzabilità, pregio o grado di conservazione.

Il reato si consuma con la consegna della cosa mobile o del documento che la rappresenta. Il termine "consegna" fa riferimento ad un'attività contrattuale tra venditore ed acquirente e va distinto dal "porre in vendita" il bene: tale attività materiale non ricade nella fattispecie prevista dall'art.515 cod.pen., per i precisi riferimenti ad essa contenuti nei successivi artt. 516 e 517 cod.pen. (v. infra). Siffatta distinzione cade, peraltro, nel caso in cui il bene sia posto in vendita nella forma del self-service, perché in tale sistema di vendita il "porre in vendita" coincide con la sua possibile "consegna" all'acquirente.

Art. 516 cod.pen. - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine.

"Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a milletrentadue euro.

Analisi della fattispecie

Il bene giuridico tutelato dalla fattispecie in esame viene individuato nella difesa del commercio dal pericolo o dal danno derivanti dal fatto di porre in vendita o altrimenti in commercio come genuine sostanze che non lo sono indipendentemente dal fatto che esse siano in effetti pericolose o non per la salute dei consumatori.

La tutela penale del commercio agroalimentare, cioè, è estesa già alla semplice messa in commercio o in vendita del prodotto non genuino, sebbene questo risulti non nocivo per la salute.

Soggetto attivo può essere chiunque ponga in vendita un prodotto non genuino, senza che sia necessaria la qualità di commerciante, grossista o altra qualità specifica.

Per sostanza alimentare si intende qualsiasi materia, solida, liquida o gassosa destinata alla alimentazione, cioè alla nutrimento corporale: qualsiasi bene possa considerarsi sostanza destinata all'alimentazione, in qualsiasi forma o stato costituisce perciò l'oggetto della condotta.

Il presupposto del reato in esame è rappresentato dalla non genuinità degli alimenti, elemento che può essere valutato alla stregua di un criterio naturale, ovvero di un criterio legale:

- ➢ è colpito da "non genuinità naturale" il prodotto scaduto che abbia perso le sue caratteristiche specifiche, o il prodotto adulterato, additivato o contraffatto, ossia che abbia subito una modificazione ad opera dell'uomo mediante commistione con sostanze estranee alla sua composizione naturale.
- ➢ è colpito da "non genuinità legale" il prodotto che sia differente dal modello formale fissato dal legislatore con l'indicazione delle caratteristiche e dei requisiti essenziali per qualificare un determinato tipo di prodotto alimentare, ossia che contiene sostanze diverse da quelle che la legge prescrive per la loro composizione.

La condotta tipica del reato consiste, nella messa in commercio o in vendita del prodotto alimentare: in tale concetto rientrano le condotte di offerta di un bene a titolo oneroso, e di messa in commercio anche a titolo



gratuito, la detenzione in magazzino e nella disponibilità per la vendita o il commercio, l'esposizione della merce, l'offerta nei listini.

Elemento soggettivo del reato è il dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di mettere in commercio sostanze alimentari non genuine come genuine. La prova della consapevolezza dell'agente, d'altra parte, è incerta quando dalla condotta dell'agente emerga un comportamento imprecisabile tra colpa (mancanza di diligenza, imperizia, negligenza) e dolo eventuale (previsione della possibilità del verificarsi di un evento e accettazione del rischio della sua verificazione), in particolare nella GDO ove le regole cautelari (selezione, accreditamento sorveglianza dei fornitori) risultano necessariamente di carattere sistemico non potendosi prevedere controlli diretti per ciascuna singola transazione.

Il delitto di cui all'art. 516 c.p. si consuma nel momento in cui la sostanza è messa in vendita o altrimenti in commercio, senza che sia richiesta la vendita effettiva. Tale commercializzazione coincide con il momento in cui la merce esce dalla disponibilità del produttore per entrare nel mercato.

Per la giurisprudenza di legittimità maggioritaria il reato non ammette tentativo, poiché si perfeziona già al momento in cui l'attività di commercio prende avvio attraverso l'immagazzinaggio nonché nella trattativa con clienti, avventori ed acquirenti.

Si segnala tuttavia una giurisprudenza minoritaria che ha configurato il tentativo allorquando la merce non è ancora uscita dalla disponibilità del produttore, ma questi abbia già compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco alla commercializzazione effettiva del prodotto: in tale caso specifico la Corte di Cassazione ha configurato il tentativo nel trasferimento del prodotto dallo stabilimento di produzione ad un deposito separato.

Il reato di cui all'art., 516 c.p. è sussidiario rispetto al reato di cui all'art. 515 c.p., atteso che nel momento in cui all'offerta in vendita segue la materiale consegna della merce non genuina si perfeziona il più grave reato di cui all'art. 515 c.p..

Nello spirito della riforma dei reati alimentari il reato di cui all'art. 516 diverrà una specificazione dell'art. 515 c.p. sia quanto alla qualificazione dell'oggetto materiale della condotta, gli alimenti, sia quanto al raggio d'azione della pretesa punitiva, che si estende a condotte prodromiche rispetto alla consegna vera e propria, che prescindono dalla fase di negoziazione.

Sul versante degli obblighi delle imprese alimentari la specificazione ed arretramento della tutela impone l'adozione di severi sistemi di controllo sull'origine, provenienza, qualità o quantità degli alimenti distribuiti.

La fattispecie di cui all'art. 516 c.p., costituirà dunque specificazione rispetto alla fattispecie di cui all'art. 515 c.p., fungendo al contempo da norma generale per tutte le successive norme di tutela specifica del settore alimentare, caratterizzate dall'individuazione di condotte specifiche e più pericolose per la tutela dell'igiene alimentare e della sicurezza dei consumatori.

Art. 517 cod.pen. - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

"Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o



qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000."

Analisi della fattispecie

Il bene giuridico tutelato dalla norma in esame viene individuato in un triplice profilo: (a) la tutela della generalità dei consumatori dal pericolo di essere tratti in inganno sulle caratteristiche essenziali del prodotto dai segni mendaci sullo stesso apposti, (b) l'interesse generale all'onestà degli scambi commerciali e (c) l'interesse pubblico concernente l'ordine economico (nel quale, qualche commentatore, fa rientrare anche l'interesse dei possibili produttori concorrenti).

Anche in questo caso soggetto attivo può essere, tanto l'imprenditore, quanto un soggetto ad esso riferibile (dipendente, rappresentante, mandatario).

La fattispecie in esame fa da *pendant* a quella (non inerente la realtà aziendale di Dr. Schär Spa, alla quale si farà solo un breve accenno) di cui all'art.516 cod.pen., ovvero il reato di vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine.

Il reato di cui all'art. 516 c.p., di più evidente e facile illustrazione, è integrato dalla condotta prodromica di "messa in commercio" di sostanze alimentari non genuine, intendendosi per "non genuini" sia i prodotti che abbiano subito una artificiosa alterazione nella loro essenza e nella composizione mediante commistione di sostanze estranee e sottrazione dei principi nutritivi caratteristici (genuinità naturale), sia i prodotti che contengono sostanze diverse da quelle che la legge prescrive per la loro composizione (genuinità formale).

La fattispecie di cui all'art. 517 c.p., come detto, ricalca la fattispecie di reato di cui all'art. 516 c.p. alla quale si è appena accennato: l'unica differenza consiste nell'oggetto materiale del reato, ovvero nel genere della merce messa in circolazione, che, nel delitto in esame, è costituita da opere dell'ingegno o prodotti industriali presentati con nomi o marchi o segni distintivi capaci di ingannare il pubblico.

Per la sussistenza del reato non è necessario che i nomi, marchi o segni distintivi siano contraffatti o alterati: basta che comunque possano indurre in errore l'eventuale acquirente (consumatore medio) sulle caratteristiche del prodotto. Il mendacio penalmente rilevante, poi, può incorporarsi sia nei segni tipici, quale è il marchio anche se non registrato, sia in quel complesso di immagini, forme, colori, diciture, emblemi, etc. (c.d. segni atipici) che vengono applicati sui prodotti industriali per indicare la loro provenienza, la loro origine o le loro qualità.

Affinché sussista il reato è necessario che l'indicazione mendace sia apposta sul prodotto o sulla confezione. Il mendacio penalmente rilevante è peraltro solo quello concernente la provenienza aziendale, l'origine geografica o la qualità del prodotto.

Il mendacio sulla provenienza aziendale del prodotto può, anzitutto scaturire dall'uso del marchio genuino per contraddistinguere prodotti diversi da quelli originali. La fattispecie è quella comunemente denominata "délit de remplissage" e consiste nell'utilizzare le confezioni o gli involucri altrui immettendovi prodotti di provenienza diversa. Costituisce mendacio anche l'ipotesi opposta, allorché l'agente utilizza il proprio marchio per contraddistinguere prodotti provenienti da altri. Il mendacio sulla provenienza aziendale può poi derivare dalla



utilizzazione del marchio genuino per contraddistinguere prodotti che, in tutto o in parte, non sono realizzati dall'azienda del titolare del marchio, ma da altre imprese che operano su sua commissione: in tal caso il reato non si configura solo quando l'azienda titolare del marchio abbia realizzato la parte qualificante del processo produttivo, demandando a terzi l'esecuzione delle sole parti accessorie ovvero abbia apposto in modo intellegibile sul prodotto la sua esatta provenienza. Il mendacio sulla provenienza aziendale può, infine, realizzarsi con la falsificazione materiale di segni distintivi che sono soliti contraddistinguere il prodotto proveniente da altra impresa.

Il mendacio sull'origine geografica si realizza esclusivamente attraverso l'apposizione di marchi o altri segni distintivi genuini e può sorgere sia dall'apposizione sul prodotto di false indicazioni denominative o emblematiche, sia dall'apparenza complessiva dello stesso.

Il mendacio sulla qualità può consistere in indicazioni false sulla composizione del prodotto, sulla sua qualità merceologica, sullo standard qualitativo o sui risultati che si possono raggiungere attraverso il suo impiego.

Il delitto in esame è punito a titolo di dolo generico, ma richiede, in quanto presupposto del reato, la consapevolezza della natura ingannevole del segno utilizzato

Il delitto in esame può concorrere con la sopra esaminata fattispecie di cui all'art.515 c.p. (frode in commercio) nelle ipotesi in cui venga consegnato all'acquirente il prodotto su cui sono stati apposti i segni mendaci.

Nella casistica compulsata è stata considerata condotta integrativa del reato in esame:

- l'uso da parte del produttore del proprio patronimico, quando esso costituisce un marchio già utilizzato da terzi
- l'applicazione su prodotti fabbricati in Italia di marchi immaginari in lingua straniera
- l'indicazione degli estremi di un'autorizzazione ministeriale in realtà mai concessa
- la falsa trascrizione degli estremi della registrazione ministeriale.

Nella prospettiva della riforma l'art. 517 c.p. verrà riscritto spostando la tutela penale dal bene giuridico dell'economia pubblica a quello della fiducia del consumatore, a tutela non di atti di concorrenza sleale tra imprese (bene giuridico che già trova adeguata e specifica tutela nelle previsioni di cui agli art. 473 e 474 c.p.), bensì a tutela della veridicità dei marchi e segni commerciali dei prodotti da condotte ingannevoli per il consumatore.

La tutela penale predisposta ha, così, la doppia funzione di imporre alle imprese alimentari la riproduzione sul packaging del prodotto di informazioni precise e corrette, nonché di dare alle imprese tutela contro eventuali usurpazioni di segni o informazioni sui propri prodotti da parte delle imprese concorrenti.

Art. 517ter cod.pen. - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale.

"Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà



industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.".

Analisi della fattispecie

Trattasi di nuova ipotesi delittuosa, introdotta dalla legge 99/09, e punita con la reclusione fino a due anni e con la multa fino ad euro 20.000.

La norma contiene peraltro una clausola di sussidiarietà espressa in favore degli artt. 473 e 474, già analizzati nel precedente paragrafo 4.

Come per la nuova formulazione del delitto di cui all'art. 474 c.p. la norma in commento suddivide nei due commi di cui è composta le differenti condotte incriminate:

- il comma 1 punisce chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati ed è procedibile esclusivamente a querela della persona offesa;
- il comma 2 punisce invece chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al comma 1.

Il delitto in esame ricalca sostanzialmente il delitto di cui al comma 1 dell'art. 127 D.Lgs. n. 30/2005, che infatti viene espressamente abrogato dalla novella legislativa.

Tale delitto aveva sostituito l'ipotesi prevista dall'art. 88 L. Inv. (R.D. 29 giugno 1939, n. 1127) per i brevetti, ampliandola alle violazioni di "validi" titoli di proprietà industriale e punendo con la pena pecuniaria della multa chiunque "fabbrica, vende, espone adopera industrialmente, introduce nel territorio dello Stato" tali beni. La norma peraltro conteneva una clausola di riserva espressa in favore degli artt. 473, 474 e 517 c.p.

La nuova formulazione normativa riprende all'evidenza la fattispecie abrogata, ma il Legislatore ha apportato alcune significative modifiche.

In primo luogo, la clausola di riserva è ora limitata alle sole ipotesi di cui agli artt. 473 e 474, con esclusione quindi dell'art. 517, con riferimento al quale, dunque, dovrà valutarsi in concreto se si verta in ipotesi di concorso apparente di norme ovvero di concorso di reati. Le condotte penalmente rilevanti sono la fabbricazione, l'utilizzo industriale e l'introduzione nello Stato, già previste dall'art. 127 D.Lgs. n. 30/2005, e altre di nuova introduzione: la detenzione per la vendita, la messa in vendita con offerta diretta ai consumatori, la messa in circolazione.



Rispetto alla fattispecie di cui all'art. 474 nella sua nuova formulazione, cui pure la norma in commento replica in parte, diverso è l'oggetto materiale del reato. Infatti, l'art. 517 ter riguarda tutti i titoli di proprietà industriale di cui è possibile conoscerne l'esistenza) e non solo i marchi e gli altri segni distintivi.

Rispetto all'abrogato art. 127, la nuova norma non riprende nel catalogo delle condotte integranti il delitto quella di "esposizione". Tale condotta veniva frequentemente accertata nel corso delle esposizioni fieristiche e permetteva - laddove non fossero configurabili le altre ipotesi di reato di cui agli artt. 473, 474 o 517 - di intervenire sulle violazioni delle privative in una fase preliminare del percorso di commercializzazione dei prodotti contraffatti. Certamente l'espunzione dalla fattispecie tipica della specifica condotta di esposizione, nonché la precisazione che la condotta di messa in vendita rileva solo se diretta al pubblico dei consumatori, sembrerebbe deporre per l'abrogazione del reato, ma potrebbe sostenersi che l'intervento in sede fieristica sia comunque tuttora praticabile ipotizzando che l'espositore sia concorso nella diversa condotta di fabbricazione dei beni esposti ovvero in quella di introduzione nel territorio dello Stato degli stessi, qualora i medesimi provengano dall'estero, o, ancora, abbia in ogni caso provveduto alla messa in circolazione del bene contraffatto. Peraltro, qualora non sia possibile riconoscere nel comportamento tenuto in concreto alcuna delle altre condotte tassativamente indicate nell'art. 517 ter, non solo non sarà possibile contestare il reato per i fatti consumati dopo la data di entrata in vigore della norma, ma dovranno altresì ritenersi non più punibili le condotte di esposizione poste in essere precedentemente e qualificate ai sensi del menzionato art. 127 e ciò ai sensi dell'ineludibile dettato dell'art. 2 c.p., la cui disciplina, come noto, impedisce la punibilità per un fatto non più previsto dalla legge come reato.

La novella aggiunge, invece, al novero di condotte sanzionabili quella di "usurpazione" del titolo di privativa, così ulteriormente ampliando la soglia di penale rilevanza dell'aggressione al bene di privativa protetto.

Tale definizione potrebbe essere oggetto di qualche incertezza interpretativa in sede di applicazione della nuova norma incriminatrice, giacché al termine in questione sono stati fino ad oggi attribuiti dalla legge penale significati diversi non direttamente mutuabili nella materia del diritto industriale. Potrà essere utile ricorrere alla definizione contenuta nel Regolamento CE 22 luglio 2003, n. 1383, che disciplina l'intervento dell'autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e che considera merci usurpative quelle utilizzate o fabbricate senza il consenso del titolare del bene stesso. Si pensi, ad esempio, all'ipotesi delle sovrapproduzioni illegittime da parte dei licenziatari di prodotti di terzi anche senza marchio, ma comunque in violazione del contratto di licenza, oppure alle produzioni destinate a particolare aree geografiche smerciate in altre o genericamente ad ogni produzione di beni idonei a generare confusione sul mercato e nei consumatori. Una certa indeterminatezza del fatto tipico oltre ad alcune "imprecisioni", quale quella di non aver specificato al comma 2 della norma la procedibilità a querela del delitto, rende di non facile previsione la reale portata e capacità applicativa della nuova ipotesi di reato. Se è possibile presumere che l'intento del legislatore con l'introduzione del delitto di cui all'art. 517 tersia stato quello di creare una sorta di norma "ombrello" in grado di assicurare tutela penale da ogni tipo di aggressione dei diritti di privativa quand'anche queste non appaiano di tale gravità da integrare le note ipotesi degli artt. 473 e 474 c.p., si deve per converso osservare come la carenza o l'indeterminatezza delle condotte (o di alcune di esse), dell'oggetto materiale delle stesse (beni prodotti in violazione o usurpando i titoli di privativa) e persino della procedibilità di alcune delle ipotesi delittuose previste, rischieranno di lasciare eccessivo spazio alla discrezionalità del giudice.



Art. 517quater cod.pen. – Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

"Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine, di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. In applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis secondo comma. In delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari".

Analisi della fattispecie

Ipotesi delittuosa, introdotta anch'essa dalla legge 99/09 la norma appresta specifica tutela ai prodotti agroalimentari che devono essere prodotti con osservanza:

- be delle norme sulla indicazione geografica (è rappresentata da un elemento distintivo che identifica un prodotto agroalimentare con un determinato territorio, dal quale trae origine);
- be delle norme sulla denominazione di origine (rimanda alla catalogazione dei prodotti sulla base delle proprie caratteristiche fisiche e organolettiche).

L'osservanza delle citate norme è considerata condizione obbiettiva di punibilità.

L'elemento oggettivo è costituito dalla la contraffazione e messa in commercio di beni con indicazioni di origine contraffatte o alterate.

L'elemento soggettivo è sempre costituito dal dolo generico, che consiste nella consapevolezza di detenere per la vendita o vendere un prodotto agroalimentare che rechi denominazioni di origine contraffatte quanto ad indicazione geografica o a denominazione di origine dei prodotti (DOP IGP) e dei vini (DOC DOCG e IGT).

In prospettiva di riforma verrà affiancata alla tutela penale già prestata dalla fattispecie di cui all'art. 517 quater c.p. anche quella nuova c.d. di "agropirateria" che, affiancandosi alle tutela degli alimenti a denominazione protetta, ed alla tutela dell'uso di segni, marchi o strumenti di riconoscimento falsi (vedi sotto), andrà a colpire tutte le attività di impresa organizzate e finalizzate a porre in essere traffici di alimenti contraffatti o alterati in modo sistematico, anche se non direttamente riconducibili ad associazioni per delinquere individuate.

1.3 Le fattispecie di reati contro la fede pubblica (Falsità in strumenti o segni di riconoscimento) rilevante per il Modello di Dr. Schär Spa previste all'art.25bis D.Lgs. 231/01



All'area di rischio dei reati alimentari, così come definiti nello schema di riforma citato, appartengono anche i delitti contro la fede pubblica ed in particolare i reati di falsità in strumento o segni distintivi e merci usurpative, fattispecie che per opportunità sistematica meritano di essere analizzate in questa sezione.

Art. 473 cod.pen. – Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni

"Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale."

Art. 474 cod.pen. – Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

"Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'art.473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale."

Analisi delle fattispecie

Discussa è, *in primis*, la natura del bene giuridico protetto, rinvenendosi in dottrina e giurisprudenza una forte corrente che ritiene la plurioffensività del reato: accanto alla tutela della pubblica fede, intesa come affidamento dei consumatori nella verità del messaggio di cui il marchio o segno distintivo è portatore (c.d. statuto di non decettività del marchio), si porrebbe la tutela del titolare del marchio, segno distintivo o titolo di proprietà industriale.



L'oggetto materiale della tutela, per quanto attiene ai marchi interni, internazionali o comunitari, purché registrati, attiene al documento, all'attestato di concessione delle privative industriali, brevetti e modelli.

Resta tuttavia discusso, per quanto attiene agli altri segni distintivi, quali denominazione di origine, marchi collettivi, ditta, ragione o denominazione sociale, insegna, emblema, se anche questi possano rientrare nella tutela dell'art.473 cod.pen.: la dottrina maggioritaria lo esclude ritenendo che tali segni distintivi siano comunque tutelati attraverso gli artt.517, 517 quater cod.pen. – vedi sopra.

Nonostante un consistente orientamento giurisprudenziale propenda per l'estensione della tutela dal "documento" al "diritto di privativa" vero e proprio si ritiene preferibile la tesi riduttiva, per via della contiguità con la fattispecie relativa ai marchi: a favore di tale tesi milita l'introduzione nel nostro ordinamento dell'art.517ter cod.pen., che sanziona, per l'appunto la fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale.

Le condotte incriminate dalle fattispecie in esame sono:

- a. la contraffazione del marchio, consistente nell'abusiva riproduzione del marchio, ossia nell'apposizione di un marchio identico a quello registrato, ma anche soltanto simile ad esso (l'accertamento della consumazione di tale condotta si articola in due momenti: verifica della confondibilità tra segni, valutazione del rischio di confusione);
- b. l'alterazione del marchio, consistente nella falsificazione ottenuta mediante manomissione del marchio genuino;
- c. l'uso dei marchi o segni contraffatti o alterati, ove non vi sia concorso nella contraffazione o alterazione;
- d. la contraffazione del brevetto, disegno o modello ornamentale, consiste nella creazione ex novo o riproduzione del documento (attestato di concessione) falso;
- e. la alterazione del brevetto, disegno o modello ornamentale, consistente, sempre secondo la tesi sopra abbracciata, nella modificazione per aggiunta o soppressione del documento genuino;
- f. l'uso del brevetto, disegno o modello ornamentale contraffatto o alterato, ove non vi sia concorso nella contraffazione o alterazione;
- g. ove non vi sia concorso nelle condotte sopra elencate, la introduzione nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, di prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati;
- h. ove non vi sia concorso nelle condotte sopra elencate la detenzione per la vendita, la posizione in vendita o la messa altrimenti in circolazione di prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati, al fine di trarne profitto.

Ai fini della configurabilità di entrambe le fattispecie analizzate è infine imposta l'osservanza della normativa interna, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale. Si impone il rispetto di tutte le norme interne, comunitarie ed internazionali "sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale" e non di quelle puramente formali: deve pertanto ritenersi necessario un accertamento da parte del giudice penale circa la sussistenza dei requisiti sostanziali di legge, a prescindere dal



fatto che venga o meno eccepita la nullità o invalidità del marchio, essendo la circostanza rilevante già sul piano della integrazione astratta della fattispecie di reato.

L'accertamento, quindi deve essere non soltanto formale, ma anche sostanziale: solo la piena validità ed efficacia del marchio al momento della contraffazione può costituire presupposto del reato.

Come precisato poco sopra, la riforma dei reati agroalimentari presentata in forma di schema di disegno di legge, ha tra le sue finalità anche quella di individuare e rendere più netti i confini delle fattispecie contro la fede pubblica in commento, rispetto a quelle di frode in commercio di alimenti.



2. Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

2.1. Premesse comuni

Gli art. 24 e 25 D.Lgs. 231/01 indicano i reati che soggetti in posizione apicale delle società possono compiere nei rapporti con la pubblica amministrazione, con danno di questa e vantaggio per l'ente.

L'art. 24 D.Lgs. 231/01 individua una serie di reati finalizzati a percepire indebite erogazioni pubbliche mediante frode (anche informatica) o truffa, previsti e puniti dagli artt. 316bis, 316ter, 356, 640 co. 2 n.1, 640bis e 640ter del codice penale, nonché art. 2 della L. 898/1986.

L'art. 25 D.Lgs. 231/01 è dedicato ai delitti contro la pubblica amministrazione di corruzione e concussione, previsti e punti ai sensi degli artt. da 317 a 322-bis del codice penale, integrato con la Legge 190/2012 (c.d. legge Severino) del nuovo reato di "induzione indebita a dare o promettere utilità" di cui all'art. 319-quater c.p.

La materia dei delitti contro la pubblica amministrazione è stata oggetto di ulteriore riforma con l'entrata in vigore in data 14/06/2015 della Legge 27.5.2015 n. 69 recante "Disposizioni in materia di delitti contro la Pubblica Amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio".

Le modifiche da ultimo introdotte non incidono direttamente sugli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/o1, ma intervengono invece sulle norme che disciplinano i reati presupposto del codice penale:

- a) inasprendo il trattamento sanzionatorio;
- b) subordinando la possibilità di ottenere la sospensione condizionale della pena per l'autore di alcuno dei reati contro la P.A., solo alla restituzione di quanto indebitamente percepito ovvero al versamento all'amministrazione di una riparazione pecuniaria;
- c) introducendo il nuovo art. 322-quater c.p. relativo alla "riparazione pecuniaria".

Con la stessa legge di riforma il legislatore ha introdotto anche importanti novità.:

- a) ha subordinato alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato, la possibilità per l'autore del reato di definire il procedimento penale con il c.d. "patteggiamento della pena";
- b) ha imposto al Pubblico Ministro che proceda per reati di corruzioni di informare il presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac), comunicando l'imputazione;
- c) ha atribuito particolari poteri di intervento all'Anac.

Ultima riforma degli articoli 24 e 25 è portata dal citato D.lgs. 75/2020 che ne ha modificato anche la rubrica.

In seguito all'entrata in vigore del D.lgs 75/2020 la tutela degli art. 24 e 25 è estesa alle frodi a danno non solo degli enti pubblici nazionali, ma anche all'Unione Europea.

Per entrambi i gruppi di reati indicati, si tratta di fattispecie poste a presidio del regolare funzionamento, buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione (di seguito PA), nonché alla tutela del patrimonio pubblico. Si tratta di fattispecie che puniscono, infatti, comportamenti che mirano ad ottenere illeciti pagamenti, favori o vantaggi dalla P.A., mediante immutazione del vero in richieste formalmente legittime presentate alla P.A.



stessa, o mediante l'offerta di denaro, favori o altre utilità, proveniente spontaneamente (corruzione) ovvero coattivamente (concussione) in cambio di atti legittimi o illegittimi dalla P.A..

Preliminare all'analisi dei delitti contro la Pubblica Amministrazione è la delimitazione delle nozioni di Pubblica Amministrazione (di seguito, per brevità, PA), di Pubblico Ufficiale (di seguito, per brevità, PU) e di Incaricato di Pubblico Servizio (di seguito, per brevità, IPS).

Per PA si intende, in estrema sintesi, l'insieme degli enti pubblici, territoriali (Stato, regioni, province, comuni, etc.) e non (CONSOB, etc.), e talora privati (concessionari, Spa miste, etc.) e tutte le altre figure che svolgono in qualche modo la funzione pubblica, nell'interesse della collettività e quindi nell'interesse pubblico.

La nozione di PU è fornita direttamente dal legislatore all'art. 357 c.p. che definisce Pubblico Ufficiale colui che esercita i poteri connessi alla propria funzione pubblica legislativa, giudiziaria o amministrativa.

Anche la nozione di IPS è fornita direttamente dal legislatore all'art. 358 c.p. e definisce l'incaricato di pubblico servizio come ogni soggetto, anche privato e non necessariamente inserito nell'organico di una struttura pubblica, che riceva e svolga, per un tempo apprezzabile e per conto di una pubblica amministrazione, una attività disciplinata da norme di diritto pubblico o atti autoritativi della PA stessa, che si caratterizzi nel compimento di atti autoritativi propri della pubblica amministrazione, ma che non consista in una mansione d'ordine o d'opera meramente materiale e che nemmeno esprima poteri autoritativi o certificativi della PA.

2.2. Le fattispecie di reato previste all'art. 24 D.Lgs. 231/01, rilevanti per il Modello di Dr. Schär Spa:

- Art. 316bis cod.pen. Malversazione a danno dello stato
- Art. 316ter cod.pen. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato
- Art. 356 cod.pen. Frode nelle pubbliche forniture
- Art. 640 co. 2 n.1 cod.pen. Truffa aggravata ai danni dello Stato
- Art. 64obis cod.pen. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
- Art. 64oter cod.pen. Frode informatica
- Art. 2 L. 898/1986 appropriazione indebita di fondi comunitari in materia di aiuti comunitari del settore argicolo.

Analisi delle fattispecie

Le disposizioni incriminatrici sopra ritrascritte puniscono le condotte di chiunque richieda fraudolentemente, ottenga dallo Stato o da altro ente pubblico, ovvero ottenga legittimamente ed utilizzi fraudolentemente, erogazioni pubbliche, beni ed altre utilità ricevute, al fine di trarre per sé o per altri un ingiusto vantaggio e profitto.

Si tratta di fattispecie di reato tra loro diverse, accomunate dal fatto che l'autore del reato deve carpire ed ottenere una forma di cooperazione con la vittima, facendo ricorso all'utilizzo di un mezzo fraudolento, cioè simulando o



dissimulando un fatto, ovvero creando ad arte una condizione, un espediente o un documento, idoneo a carpire la buona fede della vittima. L'attività di cooperazione della vittima consiste nel concedere e versare denaro o altre utilità, ovvero nel subire una diminuzione patrimoniale, ovvero nel vedere frustrate le finalità per cui concede denaro o altre utilità.

Procediamo alla disamina dei reati.

La malversazione a danno dello Stato, prevista e punita dall'art. 316 bis c.p., è il reato del soggetto che, una volta ottenuto dallo Stato, da altro ente pubblico o dalle Comunità Europee, contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati alla realizzazione di opere o a favorire attività di pubblico interesse, li utilizza destinandoli a finalità diverse da quelle per le quali le erogazioni sono state ottenute.

La condotta consiste, dunque, nell'utilizzare, in tutto o in parte, in modo differente da quanto pattuito con la PA una erogazione pubblica.

Il reato di indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato, prevista e punita dall'art. 316 ter c.p., è una fattispecie speciale di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all'art. 640 bis c.p..

Il reato di truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640 co. 2 n. 1 c.p.) è una ipotesi aggravata di truffa "ordinaria" aggravata sola per la natura del soggetto passivo del reato, ovvero lo Stato o un suo ente o suo altro organo territoriale, il reato consiste nel porre in essere artifici e raggiri (espedienti, messe in scena, simulazioni o dissimulazioni, affermazioni od omissioni, false dichiarazioni o false documentazioni, contratti, e via dicendo) che inducano in errore organi pubblici, al fine di procurare all'agente ovvero a terzi una ingiusta erogazione in denaro (tutte le attribuzioni economiche indennitarie o contributive messe a disposizione dallo Stato, come per esempio: le indennità di natura previdenziale e assistenziale, le indennità di maternità, le indennità di disoccupazione, le indennità di malattia, e via dicendo) con pari danno dell'ente pubblico.

L'ipotesi di indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato, prevista e punita dall'art. 316 ter c.p., punisce invece condotte marginali o minori e punisce, in particolare solo la condotta soggetto privato che, al fine di ottenere l'erogazione pubblica presentazione documenti falsi o attestanti cose non vere, oppure omette la comunicazione di informazioni dovute.

Resta da chiarire in cosa si distingua il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640bis c.p.) dal reato di truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640 co. 2 n. 1 c.p.).

Questa seconda fattispecie interviene a punire tutte le condotte fraudolente che mirano a conseguire erogazioni pubbliche diverse da quelle già punite dall'art. 640bis c.p., nel senso che le due ipotesi di reato sono identiche quanto agli elementi costitutivi ed alla condotta tipica del soggetto agente, mentre si differenziano rispetto all'oggetto materiale della frode per la diversa qualità dell'erogazione pubblica frodata.

A chiusura del sistema delle frodi l'art. 24 D.Lgs. 231/01 contempla tra le ipotesi di responsabilità della società, anche il reato di frode informatica commesso per ottenere vantaggio della società.

L'art. 64oter c.p. ha lo scopo di reprimere le ipotesi di truffa conseguite attraverso l'impiego fraudolento di un sistema informatico, mediante la manipolazione di - o l'intervento su - sistemi informatici, ovvero (come previsto



dal nuovo art. 640 comma 3 ter c.p.) mediante sostituzione dell'identità digitale, ovvero mediante l'usurpazione, dell'identità digitale altrui da parte dell'agente.

2.3. Le fattispecie di reato previste all'art.25 (Fattispecie di Concussione e Corruzione) D.Lgs. 231/2001 rilevanti per il Modello di Dr. Schär Spa

Art. 318 cod.pen. - Corruzione per l'esercizio della funzione

Art. 319 cod.pen. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

Art. 319bis cod.pen. - Circostanze aggravanti

Art. 319ter cod.pen. - Corruzione in atti giudiziari

Art. 319-quater cod.pen. – Induzione indebita a dare o promettere utilità

Art. 320 cod.pen. - Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio

Art. 321 cod.pen. - Pene per il corruttore

Art. 322 cod.pen. - Istigazione alla corruzione

Art. 322bis cod.pen. - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di Stati esteri

2.4. Corruzione

Definito come l'accordo tra il pubblico ufficiale ed il privato, il delitto di corruzione realizza un'illecita compravendita privata di atti relativi ad un pubblico ufficio: la corruzione realizza un mercanteggiamento della pubblica funzione.

Si distingue la corruzione commessa dal PU (che viene punito in prima persona) per avere accettato una promessa di pagamento o un pagamento in denaro o in altre utilità, per omettere un atto dovuto o compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio (corruzione propria), ovvero "per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri" (corruzione impropria).

Il delitto si consuma con il pagamento (dazione al PU di denaro o altra utilità), ovvero con l'accettazione della promessa di pagamento.

Per un fatto di corruzione vengono puniti, <u>con le stesse pene</u>, sia il PU (o l'IPS) che accetta il denaro o la promessa illecita, sia il privato corruttore.

Sono punite anche soltanto le ipotesi di tentativo di corruzione o di istigazione alla corruzione, cioè dei casi in cui il PU onesto rifiuti il tentativo di corruzione da parte del privato, ovvero in cui il privato onesto rifiuti la sollecitazione alla corruzione da parte del PU.

Secondo la giurisprudenza in materia si ritiene integrativa del reato di corruzione la condotta:



- > del privato esercente un libero deposito di prodotti petroliferi, il quale assume la qualifica di P.U. nel momento in cui, per delega dell'Amministrazione finanziaria, compila e rilascia il modello di provenienza, qualora riceva un compenso per emettere certificati falsi;
- > di un imprenditore che, in cambio di un atteggiamento di disponibilità nell'esercizio delle funzioni pubbliche, aveva effettuato favori economici ad un Colonnello della Guardia di Finanza, anche in assenza di individuazione o individuabilità dell'atto contrario ai doveri di ufficio;
- di dazione o promessa di denaro ed altre utilità a consiglieri comunali affinché, compiendo un atto contrario al loro dovere di votare nel consiglio comunale in piena libertà, secondo scienza e coscienza, esprimano un voto già determinato e precostituito;
- di dazione anche solo di piccole utilità o donativi d'uso (somme di denaro, buoni benzina, cesti natalizi, cene, sconti per acquisti, etc.) laddove rivolte ad ottenere un atto contrario ai doveri d'ufficio.

2.5. Induzione indebita a dare o promettere utilità

Introdotta nel 2012 con il nuovo art.319-quater c.p., la fattispecie di induzione indebita a dare o promettere utilità sanziona, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

Questo reato assume rilievo per il Modello della Dr. Schär Spa, poiché ai sensi del secondo comma di tale disposizione è punito anche chi dà o promette denaro o altra utilità, siccome indotto dal P.U. o dal I.P.S..

Il concetto di "induzione" può essere inteso nel senso del sopruso effettuato non direttamente, ma in via indiretta, mediata, ad esempio mediante giri di parole o ostruzionismo, di tal che è il privato che, in un certo qual modo, si attiva presso il P.U. o l'I.P.S., significando di aver compreso il messaggio e di darvi corso: in altri termini, sia pure senza avanzare aperte ed esplicite richieste il PU ingenera nel privato la convinzione di dover sottostare alle decisioni del funzionario pubblico per evitare di subire un pregiudizio (induzione per persuasione) ovvero il timore di conseguenze della propria condotta non conforme alle esigenze fraudolentemente prospettate dal pubblico funzionario (induzione per frode).

Per esempio si è ritenuta integrativa del reato la condotta del preside di un liceo che aveva prospettato ai genitori di alcuni alunni lo scarso profitto scolastico dei propri figli in modo da indurli a chiedere a lei delle lezioni private per evitare probabili bocciature, ovvero quella del professionista incaricato da un ente pubblico di svolgere accertamenti relativi alle pratiche di finanziamento e concessione di contributo ad una società, il quale aveva indotto, mediante minaccia di boicottare il finanziamento, l'amministratore della società a versargli delle somme.



3. Delitti informatici

3.1. Premesse

Con Legge 18.03.2008, n.48, lo Stato Italiano ha recepito la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, redatta a Budapest il 23.11.2001, provvedendo ad integrazione e modifica delle fattispecie dei reati informatici già introdotte nel nostro ordinamento a partire dalla legge 23.12.1993, n.547. A seguito della ratifica ed esecuzione della suddetta Convenzione, è stato altresì inserito nel *corpus* normativo del D.Lgs. 231/01 l'art.24-bis (Delitti informatici e trattamento illecito dei dati), il quale prevede l'applicazione all'ente di sanzioni pecuniarie ed interdittive in relazione alla commissione dei reati informatici che si andranno di seguito a commentare.

Preliminare all'esame delle fattispecie qui contemplate è la definizione alle nozioni di "sistema informatico" e di "dato informatico" (così come delineate nell'art.1 della citata Convenzione di Budapest), nonché di "identità digilate":

- a) per "sistema informatico" si intende "qualsiasi apparecchiatura, dispositivo, gruppo di apparecchiature o dispositivi, interconnesse o collegate, una o più delle quali, in base ad un programma, eseguono l'elaborazione automatica di dati": si tratta di una definizione estesa che abbraccia qualsiasi strumento elettronico, informatico o telematico, in rete o anche in grado di lavorare in completa autonomia;
- b) per "dato informatico" si intende "qualunque rappresentazione di fatti, informazioni o concetti in forma idonea per l'elaborazione con un sistema informatico, incluso un programma in grado di consentire ad un sistema informativo di svolgere una funzione".
- c) per "identità digitale" si intende "l'insieme delle informazioni e delle risorse concesse da un sistema informatico ad un particolare utilizzatore del suddetto sotto un processo di identificazione", che consiste (per come definito dall'art.1 lett. u-ter del D.Lgs. 82/2005) per l'appunto nella validazione dell'insieme di dati attribuiti in modo esclusivo ed univoco ad un soggetto, che ne consentono l'individuazione nei sistemi informativi, effettuata attraverso opportune tecnologie anche al fine di garantire la sicurezza dell'accesso.

3.2. Le fattispecie di riferimento rilevanti per il Modello di Dr. Schär Spa

Art.491-bis cod.pen. – Documenti informatici

Art. 615-ter cod.pen. – Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

Art. 615-quater cod.pen. – Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici

Art.615-quinquies cod.pen. – Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico

Art.635-bis cod.pen. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici



Art.635-ter cod.pen. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità

Art.635-quater cod.pen. – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

Art.635-quinquies cod.pen. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

Art.640-ter terzo comma cod.pen. - Frode informatica commesso con sostituzione dell'identità digitale

3.3. La fattispecie di falso informatico di cui all'art. 491 bis c.p.

L'art.24bis D.Lgs. 231/01 individua, tra gli altri delitti informatici, quale reato presupposto di responsabilità amministrativa dell'ente, il delitto di falso in documento informatico (art.491bis cod.pen.), che, per omogeneità di bene giuridico tutelato, modalità di consumazione ed elemento psicologico di fattispecie riguarda più specificamente i delitti contro la fede pubblica, cioè i reati di falso, di cui all'art. 25 bis D.Lgs 231/01.

Le fattispecie di reato elencate nell'art.25bis, come anche il delitto di falso in documento informatico, sono tutte dirette a tutelare il bene giuridico della "fede pubblica", ai limitati fini del presente Modello, da individuarsi nell'interesse alla veridicità di ogni documento o atto patrimoniale, amministrativo, fiscale, giudiziario, etc., offeso dalla falsificazione del singolo atto.

Come per tutti i delitti di falso, la fede pubblica è tutelata attraverso la salvaguardia del documento informatico nella sua valenza probatoria: si realizza il reato, perciò, quando la falsificazione (ideologica o materiale) introduce falsi dati o fa venir meno la prova in ordine ad una informazione contenuta nel documento.

Poiché l'efficacia probatoria dei documenti informatici deve essere valutata sulla base di quanto espressamente stabilito dalle leggi concernenti il documento informatico, occorre far riferimento al vigente Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 07.03.2005, n.82), ed in particolare all'art.1 che definisce il documento informatico come "rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti" che

- > se non è sottoscritto con firma elettronica non può avere alcuna efficacia probatoria, potendo al limite, a discrezione del Giudice, solo soddisfare il requisito legale della forma scritta (art.20, comma 1bis)
- > anche quando sia firmato con firma elettronica "semplice" (cioè non qualificata) può non avere efficacia probatoria (il Giudice dovrà infatti tener conto, per attribuire tale efficacia, delle caratteristiche oggettive di qualità sicurezza, integrità ed immodificabilità del documento informatico).

Soggetto attivo del reato è coplui che forma il documento informatico; la condotta di falsificazione comprende tanto quella di creazione di un falso materiale che di un falso ideologico.

3.4. Le fattispecie di violazione della "sicurezza e riservatezza informatica"

Il reato di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico tutela, per opinione condivisa, la c.d. "riservatezza informatica", ovvero l'interesse del titolare, giuridicamente riconosciuto, di godere, disporre e controllare i dati, le informazioni, i procedimenti, i sistemi e gli spazi informatici, nonché le relative utilità.



La norma non si limita a tutelare i contenuti personalissimi dei dati raccolti nei sistemi informatici protetti, ma offre una tutela più ampia che si concretizza nello "ius excludendi alios", quale che sia il contenuto dei dati racchiusi in esso, purché attinente alla sfera di pensiero o attività, lavorativa o non, dell'utente. Conseguentemente, la tutela apprestata dalla disposizione in esame si estende anche agli aspetti economico-patrimoniali dei dati, indipendentemente dal fatto che titolare dello ius excludendi sia una persona fisica, una persona giuridica, privata o pubblica, o altro ente.

Soggetto attivo del reato può essere chiunque e, in particolare, sia colui che da estraneo al sistema se ne procuri abusivamente l'accesso, sia colui che, pur essendo autorizzato ad accedere a parti del sistema, riesca ad inserirsi abusivamente in una parte protetta da misure di sicurezza, nella quale si trovano dati per la consultazione dei quali non è legittimato. La norma sanziona, sia l'accesso "da remoto", sia l'accesso dall'elaboratore violato.

Oggetto materiale del reato è l'altrui sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza; ovvero qualsiasi elaboratore semplicmente protetto da username e password.

La norma prevede due distinte condotte penalmente rilevanti:

- l'accesso abusivo in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza
- il mantenimento in siffatti sistemi contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto ad escluderlo (è il caso in cui, dopo una introduzione legittima, in quanto effettuata con il consenso dell'avente diritto, l'accesso al sistema sia divenuto successivamente illegittimo ad esempio per il venire meno dell'autorizzazione).

Il reato di detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici ha invece natura di reato di scopo, senza offesa, nonché di reato di sospetto e di ostacolo, essendo rivolto a prevenire, in via generale, la realizzazione di reati informatici.

Questa ipotesi di reato mira a tutelare la riservatezza e segretezza dei codici di accesso, le parole chiave (passwords) o gli altri mezzi, le indicazioni o informazioni, idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza.

Le condotte integrative del reato consistono, alternativamente, nel procurarsi, riprodurre, ovvero effettuare la copia in uno o più esemplari, diffondere, ovvero divulgare, comunicare ovvero portare a conoscenza, consegnare materialmente a terzi codici, passwords o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, oppure nel fornire indicazioni idonee a consentire ad un terzo di accedere ad un sistema informatico altrui protetto da misure di sicurezza.

Elemento soggettivo del reato è il dolo specifico: rilevano perciò le condotte sorrette dal fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di arrecare ad altri un danno.

Il reato di **Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico** mira, invece, a prevenire una serie di condotte ritenute intrinsecamente nocive per il corretto funzionamento di sistemi, dati e programmi, a prescindere dall'effettivo verificarsi di qualsivoglia evento di danneggiamento. Trattasi, pertanto, di reato di pericolo. Soggetto attivo del reato può essere chiunque.



La norma sanziona le condotte afferenti, tanto i "programmi informatici", quanto le "apparecchiature" ed i "dispositivi".

Per "apparecchiatura" si intende un complesso di impianti o strumenti che concorrono ad un'unica funzione, mentre per "dispositivo" si intende un congegno che svolga una determinata funzione.

Il campo applicativo della norma non è, pertanto, limitato al malware (virus e simili), ma include anche l'hardware, il cui funzionamento sia idoneo a danneggiare un sistema informatico, ovvero ad alterarne il funzionamento (ad es., dongle, smart card, stimme, etc.).

La norma sanziona, poi, non soltanto chi diffonda, comunichi, consegni o, comunque, metta a disposizione programmi, apparecchiature o dispositivi, ma anche chi produca, importi, si procuri ovvero riproduca tali software o hardware.

Elemento soggettivo del reato è il dolo specifico consistente nella coscienza e volontà di commettere il fatto allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento.

3.5. Le fattispecie di danneggiamento di cui agli artt. 635bis, ter, quater e quinquies c.p.

Le fattispecie di danneggiamento informatico distinguono il danneggiamento dei dati programmi ed informazioni, da un lato, ed il danneggiamento dei sistemi informatici o telematici, dall'altro.

Il reato è perfezionato da qualsiasi condotta che abbia per effetto il danneggimento di informazioni, dati, programmi e/o sistemi informatici o telematici, non di pubblica utilità, in modo tale che riusultino inutilizzabili: nello specifico le condotte consistono, alternativamente, nella distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici altrui.

Il fatto deve, ovviamente essere commesso con la volontà e con la consapevolezza di danneggiare delle informazioni, dati o programmi informatici altrui.

Il danneggiamento di cui all'art. 635 quater tutela invece il "sistema informatico" e tutela il sistema da ogni forma di danneggiamento che derivi dalla distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o la soppressione di informazioni, dati o programmi, oppure dalla introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi (virus). Tale reato è perfezionato anche da una condotta che abbia anche soltanto ostacolato, ancorché gravemente, il funzionamento del sistema.

I reati di cui agli artt.635ter e 635quinquies puniscono, invece, i fatti diretti a distruggere o danneggiare, informazioni, dati, programmi ovvero sistemi informatici o telematici di pubblica utilità; l'art.635ter punisce nello specifico le condotte dirette a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad esso pertinenti o, comunque, di pubblica utilità; l'art.635quinquies ha disciplinato il danneggiamento dei sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.



3.6. La fattispecie di frode informatica con sostituzione dell'identità digitale

Il reato di cui all'art. 64oter c.p. è già stato analizzato tra i "Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione", analisi alla quale si rimanda per quanto attiene alla definizione della natura, struttura ed individuazione degli elementi costitutivi e specializzanti dell'ipotesi di reato.

La fattispecie aggravata in esame, viene in rilievo anche tra i delitti informatici poiché, dal punto di vista sistematico, è inserito dal legislatore nell'elenco dei reati presupposto di responsabilità dell'ente di cui all'art. 24 bis del D.Lgs. 231/01, rubricato "Reati informatici"; e, dal punto di vista sostanziale, poiché nella frode informatica mediante sostituzione dell'identità digitale il soggetto passivo della condotta può anche non essere un ente pubblico, bensì qualunque soggetto privato: un'altra società o un privato cittadino.



4. Reati societari

4.1 Premesse

Il D.lgs. 61/2002 ha modificato il D.Lgs. 231/01 aggiungendo l'art. 25—ter che annovera, tra i reati per i quali gli enti rispondono direttamente degli illeciti commessi con loro vantaggio da soggetti in posizione apicale, i reati in materia societaria previsti dal codice civile.

La L. 190/2012 ha poi introdotto quale reato presupposto di responsabilità amministrativa dell'Ente il novellato art. 2635, terzo comma, cod.civ.: il reato di "corruzione tra privati".

L'ultima e più recente riforma della materia dei reati societari viene introdotta dal legislatore con l'entrata in vigore in data 14/06/2015 della Legge 27.5.2015 n. 69 recante "Disposizioni in materia di delitti contro la Pubblica Amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio".

Con tale ultima riforma il legislatore ha modificato anche l'art. 25-ter D.Lgs. 231/01 inserendo pene applicabili all'ente in conseguenza della commissione dei reati di false comunicazioni sociali.

Le sanzioni applicabili all'ente per la commissione di reati societari, variano di fattispecie in fattispecie e possono essere aumentate di un terzo, qualora il profitto ricavato della società in conseguenza della commissione di un reato societario sia di rilevante entità.

I reati societari costituiscono un insieme di reati propri, ovvero reati che possono essere commessi soltanto da alcuni soggetti precisi ed individuati all'interno della società (gli amministratori, i direttori generali, i liquidatori e le persone sottoposte alla loro vigilanza).

Il legislatore ha tipizzato ed apprestato tutela penale a tutta un serie di condotte che vengono tenute dai soggetti al vertice in occasione di attività specifiche caratteristiche e tipiche della società nei confronti dei soci e nei rapporti con e tra i soci.

4.2. Le fattispecie penali rilevanti per il Modello di Dr. Schär Spa

Art. 2621 cod. civ. - False comunicazioni sociali

Art. 2621-bis cod. civ. - Fatti di lieve entità

Art. 2621-ter cod. civ. - Non punibilità per particolare tenuità

Art. 2625 cod.civ. - Impedito controllo

Art. 2627 cod.civ. - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve

Art 2628 cod. civ. – Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante

Art. 2629 cod.civ. - Operazioni in pregiudizio dei creditori.

Art. 2629 bis cod. civ. Omessa comunicazione del conflitto di interessi

Art. 2632 cod.civ. - Formazione fittizia del capitale



Art. 2635 cod.civ. – Corruzione tra privati

Art. 2636 cod. civ. Illecita influenza sull'assemblea

Art. 2637 cod. civ. Aggiotaggio

Non sono rilevanti e pertanto sono escluse dall'analisi le seguenti fattispecie:

Art. 2622 – False comunicazioni sociali delle società quotate

Art. 2638 cod. civ. – Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

4.3. Le fattispecie di falso

Poiché la recente riforma ha il pregio di riscrivere completamente la fattispecie delle false comunicazioni sociali di cui all'art. 2621 e 2622 c.c. nonché di introdurre le nuove fattispecie minori di cui all'art. 2621 bis e ter c.c., si riporta di seguito per intero il nuovo articolato del codice civile.

Art. 2621 (False comunicazioni sociali)

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Art. 2621-bis (Fatti di lieve entità)

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Art. 2621-ter (Non punibilità per particolare tenuità)



Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'<u>articolo 131-bis del codice penale</u>, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis.

Art. 2622 (False comunicazioni sociali delle società quotate)

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

I **reati di "<u>false</u> comunicazioni sociali"** mirano a tutelare la corretta rendicontazione dei fatti <u>aziendali</u> che devono essere espressi nel <u>bilancio e comunicati ai soci</u>.

Il presidio penale mira cioè ad evitare che amministratori e sindaci alterino i contenuti "quantitativi" di un bilancio trasmettendo false informazioni o inserendovi valutazioni erronee e non corrispondenti al vero, facendo figurare attivi o passivi fittizi.

Con la riforma del 2002 i reati societari erano stati modificati in reati di danno e, al fine di meglio specificare le fattispecie di reato ed a circoscrivere l'ambito della rilevanza penale di alcune condotte sia pure illecite, erano state introdotte soglie quantitative di rilevanza penale del fatto.

Con la riforma del 2015 Il vecchio sistema di soglie di punibilità viene radicalmente eliminato, così facendo risorgere il c.d. "falso qualitativo", accanto al più intuibile falso quantitativo.



Viene eliminata, altresì, la procedibilità a querela delle fattispecie di falso, salva l'ipotesi minoritaria di false comunicazioni sociali commesse in società "non fallibili" ai sensi dell'art. 1 R.D. 267/1942.

Altra novità re-introdotta dalla riforma del 2015 è il fatto che il reato di false comunicazioni sociali torna ad essere un delitto per tutte le imprese: l'art. 2621 c.c. disciplina il reato di false comunicazioni sociali per ogni tipo di società, mentre l'art. 2622 c.c. disciplina la specifica ipotesi, più grave, delle false comunicazioni sociali per società quotate – ossia per le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea e per quelle ad esse equiparate, cioè per le società che le controllano o che ricorrono al pubblico risparmio o lo gestiscono.

Fatte queste premesse di ordine generale può passarsi all'analisi specifica dei due reati.

Entrambi i reati sono reati propri degli

- amministratori,
- direttori generali,
- dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari,
- sindaci e liquidatori.

I veicoli delle false comunicazioni sono:

- il bilancio: inteso nella sua nozione di documento complesso, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa;
- le relazioni: intese come i documenti che accompagnano i prospetti contabili e, più in generale, qualunque altra comunicazione commentativa;
- le altre comunicazioni sociali dirette "ai soci o al pubblico" previste dalla legge: le "altre comunicazioni sociali" sono poi quelle previste dalla legge, cioè quelle che rilevano alla formazione di atti della società o che sono prodromici al compimento di atti della società.

Al fine di distinguere le relazioni e le altre comunicazioni o, più in generale, gli altri documenti che veicolare false informazioni rilevanti per la commissione del reato, è distintivo il criterio della direzionalità delle comunicazioni ai soci o al pubblico, nel senso di escludere tanto le comunicazioni individuali, quanto quelle interorganiche, nonché quelle invece dirette ad autorità pubbliche di controllo (disciplinate nel separato articolo 2638 c.c.).

I destinatari delle false comunicazioni sociali sono:

- 1. soci (quali portatori di diritti sia patrimoniali che amministrativi, anche in quanto componenti di organi deliberanti)
- creditori sociali (quali portatori di interesse alla corretta informazioni sul patrimonio sociale che costituisce la loro garanzia) e soggetti legati alla società da rapporti contrattuali (stakeholders, collaboratori, lavoratori, dipendenti, associazioni sindacali che li rappresentano);
- 3. altri terzi ovvero il pubblico (quali potenziali soci, creditori e contraenti).

La condotta tipica del reato di false comunicazioni sociali può consistere:



- a) nell'esporre fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero;
- b) nell'omettere fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge.

Tali "fatti materiali rilevanti" devono, ovviamente, vertere sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo cui la stessa società appartiene.

Per "fatti materiali rilevanti" tutti quei fatti rilevanti che concorrono nelle comunicazioni societarie suddette a rappresentare ed estrinsecare la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo cui la stessa società appartiene.

La falsità dei fatti materiali rilevanti sussiste per tutte quelle esposizioni false o reticenti idonee a determinare una rappresentazione distorta circa la suddetta situazione societaria.

La rilevanza dell'esposizione falsa o reticente corrisponde in modo biunivoco e speculare alla sua idoneità decettiva, l'apprezzamento in termini di tipicità della difformità dal vero di quanto esposto nella comunicazione sociale, ovvero di quanto taciuto, si concentra e si esaurisce nella idoneità a indurre in errore: più propriamente a determinare nel destinatario della comunicazione, unitariamente e complessivamente considerata, una rappresentazione distorta della condizione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo cui essa appartiene.

Cosa debba intendersi poi per "fatti" è stato via via chiarito dalla giurisprudenza e dalla dottrina: i profili maggiormente problematici riguardano tuttavia la distinzione tra i fatti materiali e le poste di bilancio oggetto di valutazione.

Secondo autorevolissima dottrina: «Il termine "fatto" sottintende un'esigenza di specificità e concretezza che consenta un a verifica di conformità al vero. Non sono fatti gli apprezzamenti puramente qualitativi, a meno che nel contesto del discorso siano traducibili in dati oggettivi, come tali verificabili. Non possono invece contrapporsi ai fatti le valutazioni di bilancio, espressive di componenti patrimoniali di cui non è dato negare la consistenza economica (...) Le previsioni sono fatti in quanto attualizzate nella valutazione di cespiti (...) o nella rappresentazione di potenzialità di anticipato impatto economico (...). La prospettazione di sviluppi futuri (...) non vale come fatto; ma sono fatti gli indici tratti dall'andamento aziendale che supportano le previsioni. Sono fatti anche i programmi aziendali, purché non meramente ipotetici, ma consolidati in precise strategia di impresa il atto o allo studio.» (Pedrazzi, (voce) Società).

«Il richiamo al fatto materiale ha solo la portata di escludere le opinioni di natura soggettiva, i pronostici, le previsioni ma non certi quelli che sono i dati di realtà sulla base dei quali le opinioni, i pronostici o le previsioni sono elaborati ed offerti e dai quali traggono la loro attendibilità» (Alessandri, Diritto Penale).

La falsa esposizione e comunicazioni di suddetti fatti integra il reato in esame.

L'elemento specializzante della fattispecie di false comunicazioni sociali delle società quotate, di cui all'art. 2622 c.c., è dato dalla qualità dell'ente (le società quotate o ad esse equiparate).

Il legislatore ha altresì introdotto la fattispecie di cui al nuovo articolo 2621-bis c.c. rubricata "Fatti di lieve entità", il cui trattamento sanzionatorio è corrispondentemente meno pesante.



Sussiste il reato di false comunicazioni sociali "di lieve entità", se tale caratterizzazione (la lieve entità) sia accertabile in riferimento alla figura tipica del reato di cui all'art. 2621 in ragione, congiuntamente, della "natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta".

Le modifiche dirette all'art. 25-ter D.Lgs. 231/01

Le modifiche apportate all'art. 25-ter D.Lgs. 231/01 in relazione a tali nuove fattispecie riguardano la specificazione delle sanzioni pecuniarie applicabili:

- da 200 a 400 quote per il delitto di cui all'art. 2621 c.c.;
- da 100 a 200 quote per il delitto di cui all'art. 2621-bis c.c.;
- da 400 a 600 quote per il delitto di cui all'art. 2622 c.c..

Nulla il legislatore ha disposto in merito alle conseguenze sulla responsabilità dell'ente nelle ipotesi di non punibilità dei reati di false comunicazioni sociali per "particolare tenuità del fatto" ai sensi degli artt. 2621-ter c.c. e 131-bis c.p., di cui può beneficiare o ha beneficiato l'autore del reato (sia esso amministratore, direttore generale, dirigente preposto, sindaco, liquidatore, o alcuni di essi in concorso tra loro).

Il principio di autonomia della responsabilità dell'ente, di cui all'art. 8 D.Lgs. 231/01, impone di ritenere che la non punibilità dell'autore del reato in forza dei benefici previsti dagli artt. 2621-ter c.c. e 131-bis c.p., non si estende alla società nel cui interesse è stato commesso il reato; con la conseguenza che all'ente sarà comunque applicabile la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 25-ter D.Lgs 231/01, se del caso ridotta ai sensi dell'art. 12 del citato Decreto, concorrendone tutti i gli altri presupposti.

4.4. Le fattispecie di Impedimento del regolare funzionamento della società

La fattispecie di "impedito o ostacolato controllo" è reato posto a tutela del compito del collegio sindacale e del diritto dei soci di esercitare il controllo sull'attività di gestione della società.

Si tratta anche in questo caso di reato proprio degli amministratori, ai quali sono da equiparare i componenti del consiglio di gestione o di quelli del consiglio di amministrazione delle società che abbiano adottato un modello monistico o dualistico di organizzazione.

Nella sua formulazione ante riforma, il reato puniva ogni condotta a forma libera che realizzasse un impedimento all'esercizio del controllo sulla gestione della società: in quest'ottica si stabilì che realizzava il reato anche la semplice condotta dell'amministratore che aveva trasferito i libri sociali e le altre scritture contabili dalla sede principale della società ad altra sede periferica (caso Clienti).

Nella sua nuova formulazione il legislatore ha preferito una tipizzazione vincolata a due modalità di condotta descritte in forma alternativa: l'occultamento di documenti o l'uso di altri idonei artifici, cioè una qualunque modus operandi connotato da una volontà di frode, che impedisca il controllo sulla gestione societaria.



L'impedito controllo deve avere come destinatari della condotta i soci, gli altri organi sociali o le società di revisione, mentre è esclusa l'integrazione del reato rispetto, per esempio, ad un creditore pignoratizio.

L'illecito amministrativo sin qui descritto, si trasforma in delitto procedibile a querela della persona offesa, qualora la condotta cagioni danno ai soci.

Le pene previste sono raddoppiate se la società è quotata in borsa.

Nella figura di illecito amministrativo, la condotta di ostacolo al controllo può essere posta in essere con dolo o colpa indifferentemente, mentre per le ipotesi delittuose, l'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico, cioè la consapevolezza di porre in essere una condotta di impedimento che rechi danno ai soci.

4.5. Le fattispecie di tutela penale del capitale e del patrimonio sociale

Il reato di "Illegale ripartizione degli utili e delle riserve" costituisce reato proprio degli amministratori e consiste nella ripartizione di "utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva".

Ai fini dell'applicazione della fattispecie in commento, si intende per "utile" non già "l'utile di esercizio", bensì "l'utile di bilancio": ogni incremento di valore del patrimonio netto rispetto al capitale sociale ed alle riserve obbligatorie, comprensivo di tutti gli aumenti come eredità, legati o donazioni, plusvalenze da rivalutazione economica o monetaria ecc..

Rilevano ai fini di una illegale distribuzione, gli utili non effettivamente conseguiti, cioè non realmente acquisiti per qualunque motivo, ovvero quelli destinati per legge a riserva, cioè tutti gli utili destinati a riserva da norme di legge (riserve legali ex art. 2430 c.c.; riserve legali per la reintegrazione del capitale sociale o per il mantenimento di altre riserve legali; riserve legali non distribuibili per le valutazioni delle immobilizzazioni finanziarie secondo il metodo del patrimonio netto) e non invece da norme statutarie.

Il secondo comma dell'articolo in commento prevede una speciale causa estintiva del reato: la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine di approvazione del bilancio.

Particolare di questa ipotesi di reato è la sua tipizzazione come reato contravvenzionale, che rende la condotta punibile non soltanto a titolo di dolo, ma anche per colpa: la degradazione del reato da delitto in contravvenzione, ne permette la configurabilità anche soltanto quando la ripartizione dell'utile non sia eseguita volutamente contro le disposizioni di legge, ma anche quando segue ad un comportamento soltanto negligente o imprudente degli amministratori nella distribuzione degli utili: si pensi alla distribuzioni di acconti in corso di esercizio.

Altra fattispecie di reato posta a presidio del capitale sociale è il **reato di "operazioni in pregiudizio dei creditori"**, reato proprio degli amministratori che effettuino operazioni di riduzione del capitale sociale, fusioni o scissioni con altre società, cagionando danno ai creditori.

Il limite alle operazioni di riduzione del capitale, fusione o scissione è il rispetto delle norme di legge previste a tutela dei creditori e dunque consiste nel rispetto dei limiti relativi all'ammontare minimo del capitale sociale previsto dalla legge per i singoli tipi società, ovvero nel rispetto delle precauzioni procedurali previste dall'articolo 2503 c.c. per i casi di fusione, ovvero nel rispetto delle norme di legge previste per le ipotesi di scissione.



Il reato è procedibile a querela del creditore che abbia subito danno dall'operazione eseguita dagli amministratori ed è, comunque, estinto se prima del giudizio sia risarcito il danno dei creditori.

Anche il reato di "Formazione fittizia del capitale" è reato proprio degli amministratori o dei soci conferenti, questa fattispecie di reato mira a tutelare ancora l'effettività del capitale sociale.

La prima condotta incriminata è quella di "attribuire azioni o quote sociali per una somma inferiore al loro valore nominale".

La seconda condotta incriminata consiste nella "sottoscrizione reciproca di azioni o quote": il requisito della reciprocità non presuppone la contestualità o la connessione delle due operazioni, bensì l'esistenza di uno specifico accordo avente di mira lo scambio di azioni o quote, indipendentemente dal fatto che le operazioni siano omogenee o disomogenee.

La terza condotta incriminata è quella di rilevante sopravvalutazione dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società in caso di trasformazione.

Il reato è punito a titolo di dolo generico che consiste nella coscienza e volontà di formare o aumentare fittiziamente il capitale sociale, attraverso le specifiche modalità descritte dalla fattispecie.

4.6. La fattispecie di corruzione tra privati

Art. 2635 cod.civ.: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono o omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste. [...]"

La norma sanziona gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori (primo comma) ed i soggetti "sottoposti alla direzione o alla vigilanza" dei medesimi (secondo comma), che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti in violazione de degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando danno alla società.

Il terzo comma della disposizione in esame sanziona "chi dà o promette denaro o altra utilità" alle persone sopra elencate.



Soltanto l'ipotesi di reato contemplata dal terzo comma ingenera sanzionabilità dell'ente (sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote e sanzioni accessorie), il che vale a dire che la nuova corruzione tra privati costituirà fonte di responsabilità soltanto per l'ente di appartenenza dell'autore della corruzione.

La struttura del reato è quella tipica della corruzione propria (caratterizzata dall'accordo corruttivo in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio o degli obblighi di fedeltà) del tipo antecedente (nella quale la promessa o la dazione precedono la violazione dell'obbligo).

Atteso che il sistema dei controlli con cui implementare il Modello Organizzativo non può prescindere dalle concrete modalità commissive del reato appare necessario distinguere due diversi gruppi di modalità corruttive che investono diverse attività sensibili o aree di rischio.

Il primo gruppo (dazione di denaro) riguarderà tutti i processi che possono consentire, da un lato, la materializzazione del beneficio derivante dall'accordo corruttivo (processi del ciclo attivo), dall'altro, la formazione della provvista di denaro necessaria all'esecuzione dell'attività corruttiva (processi del ciclo passivo).

Il secondo gruppo di ipotesi comportamentali, ossia le altre utilità come contropartita dell'accordo corruttivo, appare decisamente più complesso, abbracciando la tematica di hospitality & gifts, senza fissazione di parametri normativi. I processi, le attività sensibili, attengono quindi alla gestione delle spese di rappresentanza, della c.d. omaggistica, delle liberalità e delle sponsorizzazioni, come peraltro evidenziato per il rischio di commissione dell'analogo delitto contro la P.A..



5. Delitti contro la personalità individuale

L'art.25-quinquies D.Lgs. 231/01, introdotto in seguito all'emanazione della legge 11.08.2003, n.288, individua, quali fonte di responsabilità amministrativa dell'ente, un insieme fattispecie di reato poste a presidio e tutela della libertà individuale: l'interesse tutelato è l'esigenza di prevenire e reprimere la costituzione o il mantenimento di rapporti di padronanza, per effetto dei quali un uomo, trovandosi sotto l'illegittima potestà di altri, sia privato della capacità di esprimere la propria libertà individuale e della libertà di autodeterminarsi.

Con legge 18 ottobre 2016 il legislatore è intervenuto in materia modificando l'art. 603 bis del codice penale e introducendo nel catalogo dei reati rilevanti ai fini della responsabilità degli enti 231 anche quello di «Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro».

In relazione a questa fattispecie, l'interesse tutelato dal legislatore è focalizzato su tutti i rapporti di lavoro formalmente costituiti che in realtà celano situazioni di sfruttamento del lavoro e dello stato di bisogno dei lavoratori.

Assimilabile a questa situazione, quanto meno per contiguità dell'area sensibile e delle attività sensibili che coinvolge, cioè il reclutamento dei lavoratori, è la tutela apprestata dall'Art. 25 – duodecies del Decreto.

Con D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109, lo Stato Italiano ha dato attuazione alla direttiva 2009/52/CE del 18/06/2009 con la quale il Parlamento Europeo ha inteso rafforzare la cooperazione degli Stati Membri nella lotta all'immigrazione illegale, introducendo norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi Terzi il cui soggiorno è irregolare; in particolare è stato introdotto nel T.U. sull'Immigrazione la nuova fattispecie aggravata di cui all'art. 22 co. 12 bis D.Lgs 286/98 di "impiego di lavoratori clandestini", caratterizzata da "particolare sfruttamento"; contestualmente la novella ha elevato questa fattispecie a reato presupposto di responsabilità degli enti.

Le fattispecie penali

- Art.600 cod.pen. Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù.
- Art. 6oobis cod.pen. Prostituzione minorile
- Art.6ooter cod.pen. Pornografia minorile
- Art.6ooquater cod.pen. Detenzione di materiale pornografico
- Art.600*quater.*1 cod.pen. *Pornografia virtuale*
- Art.6ooquinquies cod.pen. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile
- Art.601 cod.pen. *Tratta di persone*
- Art.602 cod.pen. Acquisto e alienazione di schiavi

I reati presi in considerazione dalle norme elencate sono posti a presidio e tutela della libertà individuale: l'interesse tutelato è l'esigenza di prevenire e reprimere la costituzione o il mantenimento di rapporti di



padronanza, per effetto dei quali un uomo, trovandosi sotto l'illegittima potestà di altri, sia privato della capacità di esprimere la propria libertà individuale e della libertà di autodeterminarsi.

Tra i delitti contro la personalità individuale, figurano anche i delitti di sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù. Anche lo sfruttamento sessuale di minori e i reati di pedopornografia, si qualificano, al pari di ogni altra ipotesi di annullamento della libertà individuale, quale gravissima forma di riduzione in schiavitù e di negazione della libertà e dignità umana.

Di queste fattispecie, invero irrilevanti per il Modello della Società, possono tracciarsi i careatteri essenziali senza ulteriore approfondimento.

a. Soggetto attivo del **reato di riduzione in schiavitù** è «chiunque» riduca effettivamente una persona in stato di schiavitù, cioè lo costringa a sottostare al suo pieno potere di disposizione, come se sull'individuo si potesse esercitare un diritto di proprietà analogo a quello che normalmente di esercita sulle cose.

Soggetto passivo del reato è, invece, qualunque individuo, cittadino o straniero, minore o maggiore d'età, costretto a soddisfare il potere padronale altrui.

L'elemento materiale del reato, la condotta punita, consiste nella riduzione del soggetto passivo in schiavitù ovvero in una condizione analoga alla schiavitù: ciò che rileva ai fini della individuazione dello stato di schiavitù è la condizione di fatto di asservimento di un individuo ad un altro, per cui lo schiavo versi in stato di soggezione esclusiva alla libera volontà e disposizione del suo padrone.

Non ha rilevanza l'eventuale consenso prestato dalla persona ridotta in schiavitù: la tutela è rivolta a garantire un diritto inviolabile ed indisponibile dell'individuo.

La condotta è libera, cioè lo stato di schiavitù di un individuo può essere realizzato nei modi più diversi: con la violenza, con la minaccia, con l'induzione in errore, con la promessa di una qualunque utilità.

Il reato è di natura dolosa: il dolo richiesto è generico e non è ammessa scusante alcuna, nemmeno l'ignoranza della legge penale: si tratta infatti di norme che mirano alla tutela di reati "auto evidenti", ossia tali da poter essere percepiti in funzione di norme extra-penali di civiltà, effettivamente vigenti nell'ambiente sociale nel quale le predette norme sono destinate ad operare.

b. Le fattispecie di sfruttamento della pornografia minorile, di detenzione di materiale pedopornografico, di pornografia virtuale, meritano una trattazione separata, in considerazione non tanto della particolarità della ipotesi di riduzione in schiavitù legata a profili sessuali, bensì per l'insidiosità e l'ampiezza della potenziale diffusione delle condotte penalmente rilevanti, perpetrabili da una qualunque postazione informatica; con queste fattispecie il Legislatore ha tentato di dare una tutela quanto più ampia possibile al fenomeno della pornografia e pedopornografia, punendo ogni possibile aggressione della libertà sessuale e personalità individuale dei minori, punendo le condotte: di induzione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione di minori (art. 600*bis* c.p.); di realizzazione e produzione di materiale pornografico (art. 600*ter* co. 1 c.p.); di commercio, distribuzione, divulgazione, diffusione o pubblicizzazione anche in via telematica di materiale pornografico (art. 600*ter* co. 3 c.p.); di divulgazione di notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo



sfruttamento sessuale di minori (art. 600*ter* co. 3 c.p.); di chi offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico (art. 600*ter* co. 4 c.p.); di detenzione di materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto (art. 600*quater* c.p.); di realizzazione, cessione a qualsiasi titolo o detenzione di materiale pornografico rappresentante immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, intendendosi per immagini virtuali, immagini rielaborate con tecniche di elaborazione grafica idonee ad immutare l'età reale del soggetto raffigurato (art. 600*quater*1 c.p.); di organizzazione o propaganda di viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori.

c. I reati di tratta e commercio di schiavi di cui all'art. 601 c.p. e di alienazione e acquisto di schiavi di cui all'art. 602 c.p. completano la tutela della libertà individuale e puniscono attività in genere connesse e che sono espressione della riduzione in schiavitù di cui all'art. 600 c.p.

L'ipotesi di cui all'art. 601 c.p. punisce la tratta o comunque il commercio di schiavi, mentre l'art. 602 c.p. punisce chi acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 c.p..

Merita invece trattazione specifica la fittispecie di cui all'art. 603-bis c.p..

Art. 603-bis cod. pen. - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro è stato inserito nell'articolo 25-quinquies del D.Lgs. 231/2001 tra i delitti contro la personalità individuale.

L'illecito dell'ente è punibile con la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote, ma soprattutto con le sanzioni interdittive ex art. 9 comma 2 per una durata non inferiore ad un anno.

Il reato è stato introdotto per colmare un vuoto di tutela rispetto ai soggetti lavoratori o in cerca di lavoro vittima del fenomeno del c.d. "caporalato": si definisce "caporalato" il sistema di fornitura di forza lavoro da parte di alcuni soggetti intermediari, detti "caporali", nei confronti di un datore di lavoro utilizzatore.

Tale fenomeno determina sfruttamento del lavoratore e "del lavoro" in genere, poiché: da una parte il "datore di lavoro utilizzatore" della manodopera, aderendo a tale sistema criminoso, consegue consistenti risparmi di spesa sotto il profilo previdenziale e retributivo (in genere i prestatori d'opera sono assunti in "nero", sottopagati e non ricevono alcun trattamento pensionistico o previdenziale), dall'altro lato, i "caporali" trattengono una fee sulla retribuzione dei lavoratori, come compenso per la propria attività di intermediazione.

Precisamente, la fattispecie punisce chiunque

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori: cioè il c.d. "caporale";
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno: cioè anche "il datore di lavoro utilizzatore".

Laddove sussistano condizioni di sfruttamento, rilevano ai fini del presente reato anche ipotesi di appalti illeciti e non genuini, così come ipotesi di distacco illecito.



La violenza o minaccia non costituiscono un elemento costitutivo del reato, ma soltanto una circostanza aggravante specifica: ne segue che l'intermediazione illecita è punibile sia nell'ipotesi in cui il lavoratore sia stato coartato (cioè sottoposto a violenza o minaccia per soggiacere allo sfruttamento del suo lavoro), sia nell'ipotesi in cui il lavoratore abbia accettato le condizioni inique e di sfruttamento senza subire alcun genere di violenza; differente e più grave è soltanto il trattamento sanzionatorio nella prima delle due ipotesi.

Sussiste una condizione di sfruttamento ed approfittamento del bisogno dei lavoratori ogni qualvolta sussiste anche uno soltanto degli indici sintomatici e presuntivi (presunzioni *iuris tantum*) individuati dal comma secondo dello stesso art. 603-bis c.p.:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzione difforme dai CCNL o comunque sproporzionata rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

L'art. 603-bis c.p. prevede tre aggravanti specifiche che comportano un ulteriore aumento della pena (per l'autore del reato non per l'ente):

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Il reato è punibile a titolo di dolo.



6. Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime derivanti da violazione di norme antinfortunistiche ed a tutela della salute e dell'igiene sul luogo di lavoro

6.1 L'art. 25 septies D.lgs. 231/01 - rapporti con il T.U. 81/08

L'art. 9 della legge 3 agosto 2007 n. 123 ha introdotto nel D.lgs. 231/01 l'art. 25 septies ed esteso la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Con il successivo D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 (T.U. tutela della salute e della sicurezza sul lavoro), il legislatore ha realizzato una vera e propria compenetrazione tra la normativa della responsabilità amministrativa degli enti e la disciplina antinfortunistica.

Le due norme cardine sono il citato art. 25septies D.Lgs. 231/01 e l'art. 30 D.Lgs. 81/2008.

Quest'ultima norma, in coerenza con gli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/o1, prevede una clausola di esonero della responsabilità dell'ente, riconoscendo efficacia esimente all'adozione ed efficace attuazione da parte del medesimo di un modello di organizzazione e gestione, idoneo ad assicurare un sistema aziendale che garantisca l'edempimento di tutti i fondamentali obblighi giuridici in materia di sicurezza sul lavoro.

Logica implicita a tale disciplina è pertanto che, in presenza di un infortunio, la responsabilità penale per omicidio colposo o lesioni eventualmente accertata a carico del datore di lavoro, si trasferisca automaticamente anche in capo all'ente che non abbia adottato una adeguata organizzazione e gestione della sicurezza sul lavoro.

Proprio in tale ottica, l'art. 30 D.Lgs. 81/2008 chiarisce che l'efficacia esimente del Modello viene riconosciuta all'adozione di sistemi di gestione che rispondano a standard nazionali o internazionali di gestione della sicurezza lavoro (Standard Ohsas 18001 o ISO 45001 e via dicedo), bensì all'attivazione di un preventivo sistema di programmazione, attuazione e controllo che informi tutta l'organizzazione aziendale e che assicuri l'adempimento degli obblighi giuridici relativi:

- al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- alle attività di natura organizzativa quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- alle attività di sorveglianza sanitaria;
- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- all'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.



Ogni Ente è perciò chiamato a predisporre l'organizzazione del lavoro, valutando i rischi di sicurezza e salute dei lavoratori e prevedendo un sistema aziendale di gestione di tali rischi costruito in funzione dell'adempimento dei suddetti obblighi, sia mediante l'adozione di protocolli di comportamento, sia attraverso strumenti di controllo, vigilanza, mantenimento e miglioramento dell'intero processo di gestione dei rischi.

6.2. Criteri di imputazione all'Ente dei reati colposi

Dopo ormai 20 anni di applicazione della normativa 231/01, con riferimento alla responsabilità degli enti derivante da reati colposi di evento e da infortuni sul lavoro, costituiscono principi pacifici nella giurisprudenza quelli secondo cui:

- i concetti di interesse e vantaggio, vanno di necessità riferiti alla condotta e non all'evento (Sez. 4, n. 2544 del 17/12/2015 dep. 2016 -, Gastoldi, Rv. 26806501; Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 2611150);
- tali criteri di imputazione sono alternativi e concorrenti tra loro, in quanto il criterio dell'interesse esprime una valutazione teleologica del reato, apprezzabile ex ante, cioè al momento della commissione del fatto e secondo un metro di giudizio marcatamente soggettivo, mentre quello del vantaggio ha una connotazione essenzialmente oggettiva, come tale valutabile ex post, sulla base degli effetti concretamente derivati dalla realizzazione dell'illecito (Sez. 4, n. 38363 del 23/05/2018, Consorzio Melinda s.c.a., Rv. 27432002; Sez. 4, n. 2544 del 17/12/2015 dep. 2016 -, Gastoldi, Rv. 26806501; Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 26111401);
- ricorre il requisito dell'interesse qualora l'autore del reato abbia consapevolmente violato la normativa cautelare allo scopo di conseguire un'utilità per l'ente, mentre sussiste il requisito del vantaggio qualora la persona fisica ha violato sistematicamente le norme prevenzionistiche, consentendo una riduzione dei costi ed un contenimento della spesa con conseguente massimizzazione del profitto (Sez. 4, n. 2544 del 17/12/2015 dep. 2016 -, Gastoldi, Rv. 26806501) o della produzione, indipendentemente dalla volontà di ottenere il vantaggio stesso (Sez. 4, n. 38363 del 23/05/2018, Consorzio Melinda s.c.a., Rv. 27432002);
- il "risparmio" in favore dell'impresa può consistere anche nella sola riduzione dei tempi di lavorazione (Sez. 4, n. 16598 del 24/01/2019, Tecchio, Rv. 27557001), tant'è vero che il vantaggio è stato ravvisato anche nella velocizzazione degli interventi manutentivi che sia tale da incidere sui tempi di lavorazione (Sez. 4, n. 29538 del 28/05/2019, Calcinoni, Rv. 27659603);
- ricorre il requisito dell'interesse quando la persona fisica, pur non volendo il verificarsi dell'evento morte o lesioni del lavoratore, ha consapevolmente agito allo scopo di conseguire un'utilità per la persona giuridica; ciò accade, ad esempio, quando la mancata adozione delle cautele antinfortunistiche risulti essere l'esito, non già di una semplice sottovalutazione dei rischi o di una cattiva considerazione delle misure di prevenzione necessarie, ma di una scelta finalisticamente orientata a risparmiare sui costi di impresa: in tali casi, pur non volendo il verificarsi dell'infortunio a danno del lavoratore, l'autore del reato



ha consapevolmente violato la normativa cautelare allo scopo di soddisfare un interesse dell'ente (ad esempio far ottenere alla società un risparmio sui costi in materia di prevenzione);

- ricorre il requisito del vantaggio quando la persona fisica, agendo per conto dell'ente, pur non volendo il verificarsi dell'evento morte o lesioni de/lavoratore, ha violato sistematicamente le norme prevenzionistiche, e, dunque ha realizzato una politica di impresa disattenta alla materia della sicurezza sul lavoro, consentendo una riduzione dei costi e un contenimento della spesa con conseguente massimizzazione del profitto (Sez. 4, n. 16598 del 24/01/2019, Tecchio; Sez. 4, n. 24697 del 20/04/2016, Mazzotti; Sez. 4, n. 2544 del 17/12/2015 dep. 2016, Gastoldì);
- l'interesse è un criterio soggettivo, il quale rappresenta l'intento del reo di arrecare un beneficio all'ente mediante la commissione del reato, per questo l'interesse è indagabile solamente ex ante ed è del tutto irrilevante che si sia o meno realizzato il profitto sperato;
- il vantaggio è un criterio oggettivo, legato all'effettiva realizzazione di un profitto in capo all'ente quale conseguenza della commissione del reato, per questo deve essere analizzato ex post;
- quanto alla consistenza del vantaggio, deve certamente trattarsi di importo non irrisorio, il cui concreto apprezzamento è rimesso alla valutazione del giudice di merito, che resta insindacabile ove congruamente ed adeguatamente motivata (Sez. 4, n. 38363 del 23/05/2018, Consorzio Melinda s.c.a., Rv. 27432002).

In defintiva, nei reati colposi si dovrà guardare solamente al vantaggio ottenuto tramite la condotta e la condotta, nei reati colposi d'evento contro la vita e l'incolumità personale commessi sul lavoro, è rappresentata dalla violazione delle regole cautelari antinfortunistiche, ed è dunque in riferimento ad essa che bisognerà indagare se, ex post, l'ente abbia ottenuto un vantaggio di carattere economico.

Qualora la persona fisica abbia violato sistematicamente le norme prevenzionistiche, consentendo una riduzione dei costi ed un contenimento della spesa con conseguente massimizzazione del profitto, allora potrà ravvisarsi il vantaggio per l'ente.

In tale schema non è necessario che il reo abbia volontariamente violato le regole cautelari al fine di risparmiare, in quanto la mancanza di tale volontà rappresenta la sostanziale differenza rispetto all'interesse, ma solamente che risulti integrata la violazione delle regole cautelari contestate: in questo modo, il vantaggio viene rapportato alle specifiche contestazioni mosse alla persona fisica, salvaguardandosi il principio di colpevolezza, ma allo stesso tempo permettendo che venga attinto da sanzione penale anche il soggetto che, in concreto ed obiettivamente, si è giovato della violazione cautelare, vale a dire l'ente.

Avuto riguardo all'esatta individuazione del parametro di imputazione oggettiva costituito dall'interesse dell'ente, la Corte ha approfondito il tema della rilevanza o meno del connotato di sistematicità delle violazioni, ritenendo ravvisabile tale criterio di imputazione «anche in relazione a una trasgressione isolata dovuta a un'iniziativa estemporanea, senza la necessità di provare la natura sistematica delle violazioni antinfortunistiche, allorchè altre evidenze fattuali dimostrino il collegamento finalistico tra la violazione e l'interesse dell'ente» (Sez. 4, n. 12149 del 24/03/2021, Rodenghi, Rv. 28077701; Sez. 4, n. 29584 del 22/09/2020, F.lli Cambria s.p.a., Rv. 27966001).



Onde impedire un'applicazione automatica della norma che ne dilati a dismisura l'ambito di operatività ad ogni caso di mancata adozione di qualsivoglia misura di prevenzione, la Giurisprudenza afferma che: ove il giudice di merito accerti l'esiguità del risparmio di spesa derivante dall'omissione delle cautele dovute, in un contesto di generale osservanza da parte dell'impresa delle disposizioni in materia di sicurezza del lavoro ed in mancanza di altra prova che la persona fisica, omettendo di adottare tali cautele abbia agito proprio allo scopo di conseguire un'utilità per la persona giuridica, in altri termini in una situazione in cui l'omessa adozione delle cautele dovute sia plausibilmente riconducibile anche a una semplice sottovalutazione del rischio o ad un'errata valutazione delle misure di sicurezza necessarie alla salvaguardia della salute dei lavoratori, ai fini del riconoscimento del requisito del vantaggio occorre la prova della oggettiva prevalenza delle esigenze della produzione e del profitto su quella della tutela della salute dei lavoratori quale conseguenza delle cautele omesse: occorre cioè la prova dell'effettivo, apprezzabile e non irrisorio vantaggio (esso consista pure nel risparmio di spesa o nella massimizzazione della produzione, che può derivare, anche, dall'omissione di una singola cautela con conseguente mera riduzione dei tempi di lavorazione) non desumibile, sic et simpliciter, dall'omessa adozione della misura di prevenzione dovuta.

In altri termini laddove non vi sia la prova che l'omessa adozione delle cautele sia il frutto di una scelta finalisticamente orientata a risparmiare sui costi di impresa, cioè che sia il frutto di una specifica politica aziendale volta alla massimazione del profitto con un contenimento dei costi in materia di sicurezza, a scapito della tutela della vita e della salute dei lavoratori, e risulti, invece, l'occasionalità della violazione delle norme antinfortunistiche, deve essere rigorosamente provato il requisito del vantaggio, che dovrà alternativamente consistere in un apprezzabile risparmio di spesa o in un apprezzabile aumento della produttività.

6.3 Le fattispecie rilevanti

L'art. 25 septies D.Lgs. 231/01 prevede per l'Ente le seguenti pene:

- in caso di omicidio colposo (art. 589 c.p.) con violazione dell'art.55 comma 2 T.U. 81/08 (cioè con l'inosservanza degli obblighi non delegabili del datore di lavoro nelle aziende e nei settori ad alta esposizione), è prevista una sanzione pecuniaria pari a 1000 quote, oltre l'applicazione delle sanzioni interdittive per una durata da tre mesi ad un anno;
- negli altri casi di **omicidio colposo** (art. 589 c.p.), conseguenti alla violazione di altre norme antinfortunistiche, una sanzione pecuniaria da 250 a 500 quote, oltre sanzioni interdittive per una durata da tre mesi ad un anno;
- nei casi di **lesioni colpose gravi o gravissime** (art. 590 co.3 c.p.), una pena pecuniaria non maggiore di 250 quote, oltre sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

L'art. 25 septies prende in considerazione soltanto le fattispecie di cui all'art. 589 c.p. (omicidio colposo) ed all'art. 590 co. 3 c.p. (lesioni personali colpose).

Si tratta di fattispecie a tutela del bene giuridico della vita e dell'incolumità individuale che disciplinano reati colposi d'evento a forma libera: cioè reati che puniscono qualsiasi condotta (forma libera) negligente, imprudente



o imperita o inosservante di leggi, regolamenti, ordini o discipline (colposi) dalla quale derivi l'evento mortale o lesivo, indipendentemente dal fatto che l'evento fosse imprevisto oppure previsto e non voluto dall'agente.

Il fondamento della responsabilità colposa risiede nella violazione di regole di cautela e sicurezza previste al fine di prevenire eventuali infortuni.

La condotta dei reati di lesioni o omicidio colposo aggravati dalla violazione delle norme antinfortunistiche di regola si concretizza in un'omissione, rilevante nella misura in cui esista un obbligo giuridico di impedire l'evento. Il soggetto in capo al quale viene posto l'obbligo di attivarsi si trova in posizione di garanzia rispetto al bene giuridico tutelato, nella fattispecie in posizione di garanzia di controllo, che impone di neutralizzare le eventuali fonti di pericolo che possano minacciare il bene protetto.

Tra condotta omissiva ed evento deve sussistere un nesso causale: occorre cioè la prova che il comportamento dell'agente rispettoso della cautela doverosa avrebbe impedito l'evento lesivo con un elevato grado di probabilità prossimo alla certezza. Esclude l'esistenza del nesso di causalità soltanto la dimostrata abnormità del comportamento del lavoratore infortunato dalla quale è dipeso l'evento: le norme di prevenzione antinfortunistica mirano a tutelare il lavoratore anche da incidenti che possano derivare dalla sua stessa negligenza o disattenzione o imperizia, sicchè la responsabilità del datore di lavoro è esclusa solo in presenza di un comportamento del lavoratore che presenti i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità, dell'eccentricità ed sorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle precise direttive ricevute, un comportamento che, proprio per tali caratteristiche, sia del tutto imprevedibile.

Allorché il lavoratore sia avventato, imprudente o negligente mentre è dedito al lavoro affidatogli il datore di lavoro può invocare l'imprevedibilità del comportamento del lavoratore soltanto se è in grado di provare, in modo certo, di aver fatto tutto ciò che la legge gli impone in materia antinfortunistica perché l'incolumità del lavoratore venga assicurata, assolvendo il proprio dovere di prevenzione tecnica ed organizzativa, di prevenzione informativa e formativa, di controllo e sorveglianza sul rispetto scrupoloso delle norme antinfortunistiche.

Controllo e vigilanza, nello specifico, devono essere assidui, ininterrotti, anche avvalendosi del potere di delega o conferendo apposito incarico a terzi (preposti).

Da ultimo, benchè si tratti di un reato non compreso tra quelli presupposto di diretta responsabilità dell'Ente, va fatta menzione (a scopo preventivo di azioni avventate da parte di qualsiasi soggetto impegnato nei processi produttivi) del reato di cui all'art. 437 c.p., ovvero del reato di Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro, che sussiste allorchè il Datore di Lavoro, un Dirigente o un Preposto, un qualsiasi altro lavoratore (chiunque) ometta di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuova o li danneggi.

La pena per l'agente in caso di accertamento del reato e anche in assenza di infortunio è della reclusione da sei mesi a cinque anni; la pena per l'agente in caso di disastro o di infortunio è della reclusione da tre a dieci anni.

Va da sé che nella seconda ipotesi si porrà in capo a tutti i soggetti coinvolti nell'organizzaizone aziendale a partire da quelli cui è rimessa la sorveglianza ed il controllo sul lavoro svolto dagli altri, la problematica relativa alla sussistenza di una responsabilità concorrente, anche solo omissiva, per non avere individuato la rimozione della cautela e di nuovo l'eventuale responsabilità dell'Ente.



7. Ricettazione, riciclaggio, reimpiego dei beni provenienti da reato, nonché autoriciclaggio

7.1 Premesse

Il nuovo art. 25-octies D.Lgs. 231/01 stabilisce la responsabilità dell'ente per le ipotesi delittuose di ricettazione, riciclaggio e reimpiego di beni o altre utilità provenienti da reato, nonché di autoriciclaggio.

Con Legge 186 del 15.12.2014, in vigore dal 01/01/2015, il legislatore italiano è intervenuto sulla disciplina dei reati che puniscono le condotte di acquisto e reimpiego di denaro o altri beni di provenienza illecita, affiancando alle fattispecie di ricettazione, riciclaggio e reimpiego di beni provenienti da altro reato anche il nuovo reato di "autoriciclaggio" (Art. 648-ter1 c.p.); al contempo il reato di autoriciclaggio è stato inserito nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità degli enti ex D.Lgs. 231/01 e compreso, appunto, nel testo del nuovo art. 25 octies D.Lgs. 231/01.

Con l'introduzione del reato di autoriciclaggio, il legislatore italiano ha adeguato l'ordinamento italiano alla necessità di contrastare la criminalità economica e criminalità organizzata, in conformità alle linee guida dell'OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) in materia (Corruzione contro la corruzione dei pubblici ufficiali stranieri) ed ha, così, colmato la lacuna normativa, segnalata, a livello comunitario, dal Parlamento Europeo con la risoluzione del 25 ottobre 2011.

La criminalizzazione delle fattispecie di acquisto e reimpiego del denaro o di altri beni provenienti da reato è da rinvenire nell'esigenza di contrastare gli effetti plurioffensivi di tali illeciti, che colpiscono non solo il patrimonio della vittima del reato presupposto, ma che, attraverso le condotte re-immissione del provento illecito nel circuito legale, creano ostacolo alla tracciabilità della provenienza del denaro, creano ostacolo alla sua rintracciabilità ed al suo recupero e costituiscono anche un diretta aggressione al sistema economico-finanziario e alla concorrenza.

7.2. Le fattispecie di reato rilevanti per il Modello di Dr. Schär Spa

Art. 648 cod.pen. - Ricettazione.

Art. 648bis cod.pen. - Riciclaggio.

Art. 648ter cod.pen. - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Art. 648-ter. 1. - Autoriciclaggio.

Il **reato di ricettazione (art.648 cod.pen.)** consiste nell'acquistare, ricevere ed occultare o intromettersi nell'acquisto o ricezione di denaro o altri beni proventi di altro reato:

- l'acquisto consiste nella compravendita del provento di reato;
- la ricezione consiste nel conseguimento a qualunque titolo del provento del reato, così da comprendere ogni tipo di scambio e conseguimento, anche diverso da una compravendita o comunque denominato;
- l'occultamento consiste proprio nel nascondere il bene provento di reato; l'occultamento è contestuale all'acquisto se il soggetto era consapevole di acquistare un bene provento di reato, mentre è più spesso



successivo all'acquisto: l'acquirente acquista in buona fede e scopre solo in un momento successivo la provenienza illecita del bene;

l'intromissione consiste nella mediazione nelle attività di acquisto o ricezione del provento di reato.

Oggetto del reato è qualsiasi bene mobile o immobile o utilità materiale o immateriale: può essere oggetto di ricettazione anche il know how.

Il **reato di riciclaggio (art. 648-bis c.p.)** punisce, invece, le condotte di reimpiego e trasferimento di denaro o altri beni proveniente da reato.

Commette il reato chiunque trasferisce o sostituisce un provento illecito, ovvero crea ostacolo alla identificazione della provenienza delittuosa del denaro, beni o altre utilità:

- la sostituzione può essere integrata dal deposito di somme in banca, dall'acquisto di strumenti di pagamento o di valori immobiliari, effettuato presso intermediari finanziari, cambiavalute, case da gioco, nonché dall'acquisto di beni di alto valore o dall'acquisto di partecipazioni, aziende e via dicendo;
- il trasferimento implica il passaggio del provento illecito dalla propria disponibilità a quella di altro soggetto, attraverso il trasferimento materiale del bene ad altro soggetto, per esempio, anche attraverso sistemi informatici (Swift, Chips) oppure bonifici o money transfer;
- le altre operazioni d'ostacolo alla identificazione della provenienza illecita dei beni non sono individuate e, dunque, vi rientra qualunque operazione che realizzi i 3 passaggi fondamentali del riciclaggio: 1) la collocazione (placement), 2) la dissimulazione (layering), 3) l'integrazione (integration) spesso anche con sistemi di riciclaggio off-shore.

Il reato di impiego di denaro, beni (attività economiche o finanziarie) o altre utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) punisce le condotte di impiego in attività economiche e finanziarie del "denaro sporco" proveniente dai reati presupposto di ricettazione o riciclaggio.

Integra il reato qualulnque inquinamento delle operazioni economico-finanziarie mediante integrazione di denaro "sporco" con proventi leciti, così da evitare.

Il nuovo **reato di autoriciclaggio (art. 648-ter1 c.p.)** punisce qualunque riciclaggio di denaro "sporco" provento di un precedente reato commesso dallo stesso soggetto, ovvero qualunque attività di

- a) sostituzione,
- b) trasferimento,
- c) impiego in attività economiche o finanziarie,

di quel denaro, idonea ad ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza illecita.



Altrimenti detto, la nuova fattispecie di reato punisce il soggetto che ricicla (cioè ripulisce denaro o altri beni o utilità proventi di reato, re-impiegandoli nel circuito economico legale, così rendendone difficile la tracciabilità) direttamente i provenienti del delitto che egli stesso ha commesso.

L'auto-riciclaggio può avvenire attraverso tre diversi modelli fattuali: sostituzione, trasferimento e impiego in attività economiche o finanziarie.

Nel concetto di sostituzione del denaro, dei beni o di altre utilità di provenienza delittuosa rientrano tutte le attività dirette alla "ripulitura" del prodotto criminoso, separandolo da ogni possibile collegamento con il reato. (p.es. cambio di denaro contante con altre banconote, deposito in banca e successivo ritiro).

Il trasferimento è una specificazione della sostituzione e riguarda tutte le condotte che implicano uno spostamento dei valori di provenienza delittuosa da un soggetto ad un altro o da un luogo all'altro, in modo da far perdere le tracce della titolarità, della provenienza e della effettiva destinazione.

L'impiego in attività economiche o finanziarie delimita oggettivamente la rilevanza delle condotte di reimpiego, trasferimento e sostituzione dei proventi illeciti, alle sole attività imprenditoriali finanziarie, economiche o speculative, ovvero alle sole forme di re-immissione del denaro nel circuito legale, con forme di investimento idonee a falsare la concorrenza nel mercato.

Merita segnalare che l'autonomia della responsabilità dell'ente per gli illeciti 231 si atteggia in modo particolare rispetto al reato di autoriciclaggio, poiché non c'è autonomia tra soggetto apicale ed ente che hanno commesso questo delitto, ma tra l'autore del reato presupposto e l'autore del reato di autoriciclaggio.

Il reato di autoriciclaggio è punibile ai sensi dell'art. 648 c.p. anche quando l'autore del reato presupposto non è punibile o non è imputabile ovvero manchi una condizione di punibilità per tale delitto; ed è altresì è punibile, ai sensi dell'art. 170 c.p., anche quando il reato presupposto sia estinto per qualsiasi altra causa.

Ne segue, che la responsabilità dell'ente per autoriciclaggio può sussistere anche se gli apicali che hanno commesso reati fiscali per costituire la provvista non sono punibili per altro motivo e/o se il reato presupposto si sia in qualunque altro modo estinto: ogni re-impiego di proprio denaro o altri beni o utilità di provenienza illecita da parte dell'ente, integra il reato di autoriciclaggio.



8. Delitti contro l'amministrazione della giustizia

8.1 Premesse

L'art.25*novies* del D.Lgs. 231/01, introdotto dall'art.4 della legge 116 del 3 agosto 2009, ha esteso il novero dei reati presupposto di applicazione delle sanzioni amministrative all'ente, in particolare della sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote, al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

8.2 La fattispecie di reato di cui all'Art.377bis cod.pen. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

La fattispecie in esame, introdotta dalla disciplina del giusto processo (legge 63/2001) ha lo scopo di tutelare la libertà di autodeterminazione dell'imputato, del coimputato in procedimento connesso o di un reato collegato, ossia dei soggetti che, nel procedimento penale, hanno facoltà di non rispondere.

Si tratta di un reato di evento, nel senso che per la consumazione del delitto è necessario che, in esito alle condotte induttive descritte nella norma, l'astensione dalle dichiarazioni, ovvero le dichiarazioni false, si siano effettivamente verificate.

Elemento psicologico del reato è il dolo generico.



9. Reati in materia ambientale

9.1. Premesse: evoluzione della disciplina in materia di reati ambientali

La disciplina dei reati ambientali è frutto della stratificazione di diverse legge speciali promulgate dal legislatore via via che le problematiche ambientali si sono fatte sempre più importanti e pressanti per l'uomo, sicché, attualmente, la disciplina dei reati ambientali trova le sue fonti in parte nel codice penale, in parte nel c.d. Codice dell'Ambiente, in parte in altre leggi speciali.

La disciplina dei reati in materia ambientali è contenuta, in parte, nel D.Lgs. 03.04.2006, n.152 e, in parte, nel codice penale come da ultimo modificato con Legge n. 68 del 22/05/2015 recante la c.d. "Riforma degli Eco-Reati"; nel *corpus* normativo del D.Lgs. 231/01 i Reati ambientali presupposto della resposnabilità degli enti sono indicati nell'art.25-undecies, come da ultimo modificato dalla citata Legge 68/2015che di seguito si riporta:

- 1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie
- a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote;
- b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote;
- c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote;
- d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da 300 a 1000 quote;
- e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattivita' ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote;
- f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a 250 quote;
- g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote».
- 1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).
- 2. omissis

[NDR]...invariato nel resto l'articolo con l'indicazione di tutte le altre sanzioni per i reati ambientali previsti dagli altri testi normativi.

La norma novellata dell'art. 25-undecies, dunque, estende ancora il catalogo dei reati che costituiscono presupposto della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche dipendente da reato e introduce a carico dell'ente specifiche sanzioni pecuniarie per la commissione dei delitti di inquinamento ambientale, di disastro ambientale, di inquinamento ambientale e disastro ambientale colposi, di associazione a delinquere (comune e mafiosa) con l'aggravante ambientale; di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività.

Non è prevista, invece, sanzione pecuniaria specifica per l'ente, per il nuovo reato di "impedimento del controllo", che merita tuttavia analisi nel contesto del Modello organizzativo.



Inoltre, con l'inserimento del comma 1-bis nel menzionato articolo 25-undecies, si specifica, in caso di condanna per il delitto di inquinamento ambientale e di disastro ambientale, l'applicazione delle sanzioni interdittive per l'ente previste dall'art. 9 del D. Lgs. n. 231 del 2001 (interdizione dall'esercizio dell'attività: sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni; divieto di contrattare con la PA; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi).

9.2. I nuovi reati ambientali disciplinati dal codice penale

Art. 452-bis. (Inquinamento ambientale).

Il nuovo art. 452-bis c.p. punisce chiunque, abusivamente, cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sotto-suolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

È punibile l'inquinamento cagionato in qualunque modo: per esempio, sia con qualsiasi condotta di immissione di materiale inquinante in acqua o aria o nel terreno, sia con immissione di elementi come ad esempio sostanze chimiche, OGM, materiali radioattivi e, più in generale, con qualsiasi comportamento che provochi una immutazione in senso peggiorativo dell'equilibrio ambientale.

L'inquinamento potrà essere cagionato sia attraverso una condotta attiva, sia con un comportamento omissivo improprio, cioè con il mancato impedimento dell'evento da parte di chi, secondo la normativa ambientale, è tenuto al rispetto di specifici obblighi di prevenzione rispetto a quel determinato fatto inquinante dannoso o pericoloso.

Il risultato della condotta materiale si sostanzia in una "compromissione" o un "deterioramento" ossia una "modificazione peggiorativa" che ha determinato un danno all'ambiente.

In concreto, il confine minimo dell'inquinamento penalmente rilevante dovrebbe essere rappresentato dal mero superamento delle concentrazioni soglie di rischio (CSR) che non abbia arrecato un evento di notevole inquinamento; mentre sul versante opposto la fattispecie confina con il più grave reato di "disastro ambientale", che pretende, invece, una alterazione "irreversibile o particolarmente onerosa" dell'ecosistema.

L'inquinamento deve essere cagionato "abusivamente": la condotta abusiva non è limitata all'assenza delle necessarie autorizzazioni, ma estesa anche ai casi in cui esse siano scadute, illegittime o non specifiche per la tipologia di attività richiesta, ovvero ai casi di violazione delle prescrizioni e/o dei limiti delle autorizzazione.

Art. 452-ter. (Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale).

Il nuovo articolo 452-ter cod. pen. disciplina l'ipotesi di "morte o lesioni (non lievissime) di una o più persone, derivate come conseguenza <u>non voluta</u> del delitto di inquinamento ambientale": si tratta di una fattispecie di reato c.d. "aggravato dall'evento", per cui se conseguenza dell'inquinamento ambientale siano la morte o le lesioni di persone, in ragione della gravità delle conseguenze del delitto, viene inasprito il trattamento sanzionatorio di fatti che sarebbero comunque punibili a titolo di lesioni od omicidio colposi.



Non è prevista per l'ente una sanzione pecuniaria specifica per tale ipotesi di reato.

Ciò non toglie tuttavia che in caso di verificazione di un evento morte conseguente ad una fattispecie di inquinamento ambientale legata alla violazione di una norma di cautela posta a presidio anche della sicurezza ed igiene sul lavoro, non possa essere mossa all'ente contestazione in forze dell'art. 25-septies D.Lgs. 231/01.

Art. 452-quater. (Disastro ambientale).

Con l'introduzione dell'art. 452-quater cod. pen., il legislatore ha chiarito che "costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo", ovvero eventi caratterizzati da connotati di "nocumento avente un carattere di prorompente diffusione ed espansività e che esponga a pericolo, collettivamente, un numero indeterminato di persone".

Il disastro ambientale è qualificato dal carattere "irreversibile" dell'alterazione.

Art. 452-quinquies. (Delitti colposi contro l'ambiente).

Con questa norma il legislatore ricomprende nell'area di punibilità – con sanzioni più lievi – che le ipotesi in cui l'inquinamento e/o il disastro siano commessi per colpa, così da garanitre migliore tutela all'ambiente ed estendere la punibilità a tutte quelle ipotesi colpose di illecito di pericolo, oggettivamente idonei a cagionare un inquinamento o un disastro ambientale, ma che non integrino, già di per se stessi, altra.

Art. 452-septies. (Impedimento del controllo).

Il reato in commento è un reato comune d'evento a condotta vincolata, poiché l'impedimento del controllo deve concretizzarsi alternativamente negando l'accesso, predisponendo ostacoli, mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, e l'effetto di tali condotte deve essere quello di impedire, intralciare, eludere, compromettere gli esiti dei controlli ambientali e di sicurezza ed igiene sul lavoro.

Si badi che l'impedimento del controllo non è riferito soltanto ai controlli ambientali, dunque, per es. sul possesso elle licenze, sulle emissioni inquinanti, sul deposito temporaneo dei rifiuti, ma anche a quelli sulle norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, dunque sulla corretta organizzazione degli ambienti al fine di garantire la salute dei lavoratori, per es. controlli sui rischi acustici, chimici o da vibrazione, cui sono soggetti i lavoratori.



La clausola di riserva "salvo che il fatto costituisca più grave reato" va riferita alle più gravi ipotesi di "resistenza a pubblico ufficiale" di cui all'art. 337 c.p..

Art. 452-terdecies. (Omessa bonifica).

Il nuovo art. 452-terdecies del codice penale punisce, chiunque, essendovi obbligato, non provvede alla bonifica, al ripristino e al recupero dello stato dei luoghi. L'obbligo dell'intervento può derivare direttamente dalla legge, da un ordine del giudice (ex art. 452 – duodecies c.p. dalla condanna o patteggiamento per uno dei nuovi delitti ambientali) o da una pubblica autorità.

Art. 733-bis (Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto)

La fattispecie in commento punisce chiunque distrugge o deteriora un habitat all'interno di un sito protetto.

Perfeziona il reato qualsiasi comportamento non preventivamente consentita dalla PA, idonea a cagionare la distruzione o il deterioramento dell'habitat all'interno di un sito protetto.

Il reato tutela in specifico ogni habitat di specie (animale o vegetale) all'interno di un sito protetto, tale dovendosi intendere tutti e solo i siti protetti inseriti nella Rete Natura 2000, ovvero nell'elenco dei siti di interesse comunitario e delle zone a tutela speciale e delle zone speciali di conservazione, creato dall'Unione Europea per la protezione e conservazione degli habitat e delle specie animali e vegetali, identificati come prioritari dagli Stati Membri dell'Unione Europea.

L'Italia ha provveduto a redigere un elenco di tutti i SIC (*Siti di Interesse Comunitario*) e le ZSC (*Zone Speciali di Conservazione*): l'elenco è liberamente consultabile via web sul sito del Ministero dell'Ambiente (www.minambente.it).

9.3 Le norme di riferimento in materia di tutela delle acque dall'inquinamento

Art.137 del D.Lgs. 152/2006

La norma in esame configura diverse fattispecie di reato, tutte poste a tutela delle acque dall'inquinamento da scarichi di acque reflue industriali in assenza, oppure in violazione, delle autorizzazioni sugli scarichi in possesso dell'agente, ovvero in violazione dei limiti delle prescrizioni di legge relative alle autorizzazioni possedute; si tratta di reati di mera condotta e di natura contravvenzionale che si perfezionano sia con una violazione dolosa, sia colposa.

Sono "acque reflue industriali" tutti i reflui derivanti da attività che non attengano strettamente alla coabitazione o alla convivenza di persone, al prevalente metabolismo umano ed alle attività domestiche.

Elemento costitutivo del reato di carattere normativo è l'autorizzazione della quale l'agente deve essere in regolare possesso per potere legittimamente effettuare lo scarico: fintantoché lo scarico delle acque reflue avviene in presenza e nel rispetto dei limiti dell'autorizzazione, la condotta di scarico è legittima.



La fattispecie di cui al comma 1 punisce le seguenti condotte:

- 1) l'apertura o l'effettuazione di nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione;
- 2) la continuazione dell'effettuazione di detti scarichi nuovi ovvero il mantenimento degli stessi nonostante la revoca o la sospensione dell'autorizzazione.

Il comma 2 dell'art. 137 D.lgs. 152/2006 prevede una aggravante per il caso in cui le condotte punite descritte nel comma 1 abbiano ad oggetto lo scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose di cui alle Tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/2006: sussiste responsabilità amministrativa dell'Ente soltanto per la consumeaizone del reato aggravato.

La fattispecie di cui al comma 3 punisce, invece, l'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 della parte terza del D.Lgs. 152/2006 senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni ricevute dall'autorità competente.

La fattispecie di cui al comma 5 è speciale rispetto a quella prevista dal comma 3 e punisce le ipotesi di effettuazione degli scarichi delle sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 della parte terza del D.Lgs. 152/2006; in particolare la norma punisce le condotte di superamento, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali relativo alle sostanze pericolose, dei valori limite fissati nelle tabelle del D.Lgs 152/2006, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente.

La fattispecie di cui al comma 11, è posta a tutela generale della falda acquifera e punisce l'effettuazione di scarichi vietati a norma degli articoli 103 e 104 del D.Lgs. 152/2006, ovvero ogni condotta di scarico di acque reflue sul suolo ovvero di scarico diretto nel sottosuolo e nelle acque sotterranee.

9.4. Le norme di riferimento in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati: artt. 256 - 260 del D.Lgs. 152/2006

Art. 256 D.Lgs. 152/2006 – Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

Art. 257 D.Lgs. 152/2006 – Bonifica dei siti

Art.258 D.Lgs. 152/2006 – Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

Art.259 D.Lgs. 152/2006 - Traffico illecito di rifiuti

Art. 260 D.Lgs. 152/2006 – Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.

Fattispecie di cui all'art. 256 D.Lgs. 152/2006

Il reato di gestione illecita di rifiuti di cui all'art. 256 D.Lgs. 152/2006, nei commi rilevanti ai fini della responsabilità delle persone giuridiche punisce tre diverse condotte illecite, ovvero quelle di:



- a) gestione non autorizzata di rifiuti;
- b) gestione di discarica abusiva;
- c) miscelazione non autorizzata di rifiuti.

Le pene sono differenti sia per l'autore del reato, che per l'ente a seconda dalla diversa condotta realizzata, nonché in relazione al tipo di rifiuto (non pericoloso o pericoloso) gestito illecitamente.

La "gestione" comprende tutte le attività necessarie e collegate al ciclo del trattamento dei rifiuti, dunque, ogni attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti; tra queste assumono particolare rilevanza quelle di:

- raccolta (ovvero prelievo, cernita, raggruppamento dei rifiuti per il loro successivo trasporto);
- trasporto (carico e scarico dei rifiuti dal luogo di produzione a quello di trattamento);
- smaltimento (ogni operazione finalizzata all'eliminazione definitiva del rifiuto);
- recupero (ogni operazioni di trasformazione di rifiuti in materie prime secondarie);
- stoccaggio (attività di deposito preliminare finalizzato ai trattamenti di smaltimento).

Non rientra nel concetto di gestione né in quella di stoccaggio, il "deposito temporaneo", attività lecita di deposito di rifiuti effettuato nel luogo di produzione dei rifiuti prima della loro raccolta che avvenga nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 183, al fine della successiva gestione: la condotta di deposito temporaneo dei rifiuti è, in questo senso, operazione preliminare e preparatoria della successiva gestione.

Il reato di gestione non autorizzata di rifiuti, prevista dal comma 1 dell'art. 256 D.Lgs. 152/2006, punisce tutte le attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti, che avvengano in assenza delle prescritte comunicazioni, iscrizioni o autorizzazioni, e poste in essere, perciò, in violazione dei regimi amministrativi di controllo connessi alle varie fasi di gestione dei rifiuti.

Si è già detto in cosa consistano le attività di smaltimento, recupero e stoccaggio; meritano tuttavia alcune precisazioni le altre condotte considerate dalla norma.

Con riferimento alle attività di "raccolta e trasporto" dei rifiuti, si precisa che integra il reato in commento, la semplice mancata iscrizione dell'impresa che effettua raccolta e trasporto di rifiuti nell'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali: l'iscrizione è titolo abilitativo per lo svolgimento di dette attività, in assenza del quale è perfezionato il reato di cui all'art. 256 co. 1.

Con riferimento al solo "trasporto", il reato di gestione non autorizzata si realizza soltanto nei casi in cui (ferma l'ipotesi dell'assenza di autorizzazione) il trasporto venga eseguito al di fuori dell'area territoriale indicata nell'autorizzazione; resta indifferente al perfezionamento dell'ipotesi di reato in parola il luogo in cui vengono scaricati i rifiuti, cioè se questo avvenga in centri di smaltimento autorizzati o non.

Le attività di "commercio e intermediazione" di rifiuti senza detenzione sono anch'esse soggette ad obbligo di iscrizione del gestore nell'Albo dei Gestori Ambientali.



Il commercio di rifiuti può consistere nella cessione dietro pagamento del prezzo al cedente, ovvero nella cessione dietro pagamento del prezzo al cessionario, finalizzati nel primo caso ad un reimpiego illecito di rifiuti e, nel secondo, ad una attività di gestione del rifiuto.

L'intermediazione dei rifiuti consiste invece nell'attività di creare un collegamento tra un soggetto produttore di rifiuto ed un altro soggetto gestore di rifiuti che ne effettui attività di smaltimento o di recupero: le attività di intermediazione implicano che il soggetto non detenga presso di sé rifiuti.

L'art. 256 comma 3 punisce la "realizzazione o gestione di discarica non autorizzata" ovvero di discarica abusiva.

La condotta di "realizzazione" di discarica abusiva comprende le attività di allestimento di un'area a discarica, di regola accompagnata dalle opere necessarie connesse.

La condotta di "gestione" di discarica abusiva comprende ogni attività di organizzazione, direzione, coordinamento e controllo di persone e cose dirette alla gestione ed al mantenimento della discarica.

In estrema sintesi, il reato di gestione di discarica abusiva richiede che la gestione illecita dei rifiuti avvenga all'interno di struttura organizzativa complessa e con un comportamento reiterato nel tempo e sistematico.

L'art. 256 comma 5 sanziona la "miscelazione di rifiuti", sì da originare una miscela per la quale non è previsto uno specifico codice identificativo: la miscelazione di rifiuti è vietata, in ogni caso, dall'art. 187 D.Lgs. 152/2006, se vengono miscelati rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. Tuttavia alle condizioni di cui al cennato art. 187, la miscelazione di rifiuti pericolosi tra loro, con altri rifiuti, sostanze o materiali, può essere autorizzata, se tale operazione consenta di rendere più sicuro il recupero o lo smaltimento dei rifiuti.

Fattispecie di cui all'art. 257 D.Lgs. 152/2006

La norma di cui all'art. 257 D.Lgs. 152/2006 sanziona espressamente due diverse fattispecie di reato:

- l'omessa bonifica di sito inquinato con superamento delle "CSR";
- l'omissione della comunicazione di cui all'art. 242.

Soggetto attivo di entrambe le fattispecie di reato è colui che è tenuto alla bonifica cioè il soggetto inquinatore.

Per "sito" si intende l'area o la porzione di territorio geograficamente definita e determinata intesa nelle diverse matrici ambientali (suolo, sottosuolo ed acque sotterranee) e comprensiva delle eventuali strutture edilizie e impiantistiche presenti.

Per "sito inquinato o contaminato" si intende un sito nel quale i valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR) determinati secondo le procedura di cui al D.Lgs 152/2006, risultano superati.

Per "bonifica" si intende l'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento o le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni presenti.

Come detto, la disciplina della tutela dell'ambiente prevede che, ogni qual volta un evento provochi la contaminazione di un sito con superamento delle concentrazioni di soglia rischio, l'autore dell'inquinamento sia obbligato a provvedere alla messa in sicurezza del sito ed alla sua bonifica.



Sicchè risponde del reato di cui all'art. 257 D.lgs. 152/2006 chiunque omette bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente in esito al procedimento di cui all'art. 242 D.Lgs 152/2006; mentre il reato è estinto, o meglio, non sussiste e non è punibile per difetto di condizione di punibilità, se la bonifica avviene in conformità al progetto; del pari il reato continuerà a sussistere in ipotesi di bonifica eseguita in difformità dal progetto approvato in esito al procedimento ex art. 242 D.Lgs. 152/2006

La stessa norma sanziona anche l'omessa comunicazione di cui all'art. 242 D.Lgs. 152/2006, cioè la mancata attivazione delle autorità competenti rispetto all'inquinamento provocato.

Fattispecie di cui all'art. 258 D.Lgs. 152/2006

La norma di cui all'art. 258 sanziona le inosservanze degli obblighi relativi alla tenuta di registri e formulari.

Le ipotesi di illecito contenute nella disposizione di legge hanno per lo più natura di illecito amministrativo.

Sanzioni penali sono previste solo per i casi di:

- 1. predisposizione di falso certificato di analisi di rifiuti, con false indicazioni sulla natura, composizione e sulle caratteristiche chimiche dei rifiuti;
- 2. uso di falso certificato di trasporto.

Fattispecie di cui all'art. 259 e 260 D.Lgs. 152/2006

L'art. 259 punisce la condotta di traffico illecito di rifiuti.

Si tratta di condotta diversa da quella del semplice trasporto di rifiuti, poiché non consiste nel semplice trasporto di rifiuti nell'ambito del territorio nazionale, bensì nella spedizione transfrontaliera di rifiuti.

Si intende cioè "traffico illecito" qualunque spedizione transfrontaliera, ossia di un trasporto che interessa più Stati, che sia contrassegnato da sistematicità operativa e da previa organizzazione, che:

- a) sia effettuata senza che la notifica a tutte le autorità competenti interessate conformemente al citato Regolamento CEE
- b) sia effettuata senza il consenso delle autorità competenti interessate;
- c) sia effettuata con il consenso delle autorità competenti interessate, ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode;
- d) non sia concretamente specificata nel documento di accompagnamento;
- e) comporti uno smaltimento o un recupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali;
- f) sia contraria alle disposizione degli artt. 14, 16, 19 e 21.

L'art. 260 D.Lgs 152/2006 punisce invece le "Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti".



Il reato punisce una pluralità di condotte che devono realizzarsi nel contesto di una struttura organizzata tendenzialmente destinata ad operare con stabilità e continuità.

Le operazioni sanzionate sono tassativamente elencate dalla norma e consistono nella cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione ed in ogni caso nella gestione abusiva dei rifiuti, così richiamando anche le condotte di recupero, smaltimento, trasporto e controllo di cui all'art. 183 del D.Lgs. 152/2006 nonché quelle di commercio ed intermediazione.

È necessario che dette attività di traffico illecito siano poste in essere da una organizzazione strutturata ed organizzata, caratterizzata da stabilità e continuità, desumibile dalla disponibilità ed allestimento di mezzi, capitali, uomini, attrezzature, finalizzato alla svolgimento di traffici illeciti.

L'attività organizzata deve essere "abusiva" e trattare la gestione di "ingenti quantitativi" di rifiuti.

Rientrano nella nozione di gestione abusiva di cui all'art. 260 non solo le condotte abusive previste nella disciplina dei rifiuti, ma anche quelle effettuate senza alcuna autorizzazione, quelle aventi per oggetto una tipologia di rifiuti non rientranti nel titolo abilitativo, nonché le attività difformi da quanto autorizzato o semplicemente non autorizzabili.

9.5 Le norme di riferimento in materia di tutela dell'aria: art.279 del D.Lgs. 152/2006

In tema di tutela dell'inquinamento atmosferico la fattispecie di reato di cui all'art. 279 comma 2 D.Lgs. 152/2006 punisce la condotta di inosservanza delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione amministrativa alla gestione dell'impianto industriale che produce emissione in atmosfera: è la c.d. contravvenzione di emissione extratabellare.

Soggetto attivo del reato è chiunque si trovi nel ruolo di amministratore di uno stabilimento produttivo e, dunque, lo gestisca ed assuma su di sé, in tale veste, l'obbligo giuridico di richiedere alla P.A. le autorizzazioni per la gestione delle eventuali emissioni atmosferiche prodotte.

Assume rilevanza penale solo la gestione di impianto che superi i valori limite di emissione o violi le prescrizioni dell'autorizzazione fissati dal D.Lgs 152/2006, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'art. 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità amministrativa.

Il reato sussiste tuttavia solo se le emissioni inquinanti siano effettivamente in grado di provocare un inquinamento atmosferico sensibile e idoeno a peggiorare la qualità della vita umana.

Il limite tollerabile è periodicamente aggiornati a cura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai sensi dell'art. 281 co. 5 D.lgs. 152/2006.

È sufficiente ad integrare il reato l'accertamento di una emissione sopra soglia o eseguita senza l'adozione delle cautele imposte dall'Autorità, a prescindere dal fatto che all'emissione segua effettivamente un inquinamento atmosferico.

La condotta del reato in commento può essere attiva od omissiva, dolosa o colposa.



Il reato ha natura permanente, in quanto perdura sino a quando si mantiene in esercizio l'impianto superando i valori limite prescritti o violando le prescrizioni imposte dall'amministrazione.

9.6 Le norme di riferimento in materia di obblighi di ripristino: art. 192 del D.Lgs. 152/2006

Art. 192 D.Lgs. 152/2006 - Divieto di abbandono

L'articolo in commento non prevede autonome fattispecie di reato: ribadisce il cosiddetto principio "chi inquina paga" e stabilisce il divieto assoluto di inquinamento del suolo e sottosuolo e delle acque superficiali e sotterranee, prevedendo anche che chiunque viola detto divieto è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi, in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa.

Tale responsabilità, tuttavia, deve risultare in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo.

L'obbligo di bonifica del sito inquinato è indipendente dalla concreta applicabilità al proprietario o al titolare di altro diritto reale sul fondo inquinato delle sanzioni penali di cui agli artt. 255 e 256 D.Lgs. 152/06: ciò significa che il proprietario del fondo inquinato sarà obbligato alla sua bonifica indipendentemente dal fatto di essere il vero inquinatore ed in solido con questo soggetto (salva la possibilità di rivalersi sullo stesso in separata sede civilistica).

Qualora le indagini condotte dai soggetti preposti permettano di accertare che la responsabilità dell'inquinamento va attribuita agli amministratori o ai rappresentanti di una persona giuridica, questa persona giuridica, ente o società e qualunque soggetto sia subentrato nei suoi diritti dovrà provvedere al ripristino dello stato dei luoghi secondo gli obblighi di cui al comma 3 dell'articolo in commento.

L'individuazione dei soggetti responsabili all'interno della persona giuridica andrà condotta in base ai principi espressi nel D.lgs. 231/01.



10. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

10.1. Premesse

Con D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109, lo Stato Italiano ha dato attuazione alla direttiva 2009/52/CE del 18/06/2009 del Parlamento Europeo, introducendo norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi Terzi il cui soggiorno è irregolare.

Il Decreto Legislativo introduce nel T.U. sull'Immigrazione la nuova fattispecie aggravata di cui all'art. 22 co. 12 bis D.Lgs 286/98 di "impiego di lavoratori clandestini", caratterizzata da "particolare sfruttamento" e contestualmente inserisce nel D.Lgs. 231/01 l'art.25-duodecies (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare) prevedendo per l'ente, cui sia attribuibile il reato, l'applicazione di sanzioni pecuniarie.

10.2 La fattispecie di reato

Il reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, punisce la condotta del datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri irregolari.

Risponde del reato non soltanto il datore di lavoro di diritto che procede materialmente alla stipulazione del rapporto di lavoro, bensì anche chi, pur non avendo provveduto direttamente all'assunzione, se ne avvalga tenendo alle sue dipendenze ed occupandoli più o meno stabilmente, gli assunti in condizioni di irregolarità.

Sono "lavoratori stranieri irregolari" i cittadini di uno Stato non appartenenti all'Unione Europea o apolidi:

- a) privi di permesso di soggiorno comunque abilitante al lavoro;
- b) il cui permesso di soggiorno sia scaduto e non ne sia stato chiesto il rinnovo;
- c) il cui permesso di soggiorno sia stato revocato o annullato.

Sono, invece, permessi di soggiorno o titoli equipollenti abilitanti al lavoro i seguenti documenti:

- permesso di soggiorno europeo per soggiornanti di lungo periodo;
- permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo;
- permesso di soggiorno valido per attesa occupazione;
- permesso di soggiorno per famiglia, per assistenza di minore, per asilo politico, per protezione sociale, per motivi umanitari;
- ricevuta di presentazione della istanza di rinnovo di un permesso di soggiorno;
- ricevuta postale di presentazione della domanda di rilascio del <u>primo</u> permesso di soggiorno, <u>ma solo</u> <u>per motivi</u> di lavoro subordinato o di attesa occupazione;
- permesso di soggiorno per motivi di studio, esclusivamente per rapporti di lavoro per un tempo non superiore a 20 ore settimanali, cumulabili per 52 settimane, e non superiore al limite annuo di h.1040.



La rilevanza del reato in parola ai fini della responsabilità delle persone giuridiche è limitata alla sola fattispecie aggravata prevista dal comma 12 bis dell'art. 22 D.Lgs. 286/98: occorre cioè che il reato sia stato commesso da un soggetto apicale o sottoposto dell'ente e che ricorra almeno una delle tre condizioni che qualificano il "particolare sfruttamento lavorativo" ovvero:

- a) che i lavoratori irregolari occupati siano in numero superiore a tre;
- b) che i lavoratori irregolari occupati siano minori in età non lavorativa;
- c) che i lavoratori irregolari occupati siano esposti a situazioni di grave pericolo avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Rischia di integrare il reato ogni condotta di assunzione di più lavoratori sranieri posta in essere in violaizone delle procedure di assunzione dei lavoratori extracomunitari, disciplinate dal T.U..

A. L'assunzione di lavoratore straniero soggiornante all'estero, coinvolge una serie di presentazioni di domande in moduli informatici ad enti pubblici specifici (SUI – Sportello Unico per l'Immigrazione), comunicazioni obbligatorie ad enti pubblici statali (Centro per l'impiego territorialmente competente, INPS, INAIL) e rilascio di autorizzazioni da parte delle Autorità (Prefettura – Questura o Commissariato del Governo), quindi la conclusione del contratto di lavoro cui farà riferimento il permesso di soggiorno rilasciato al cittadino straniero, che non lasciano possibilità al Datore di Lavoro di assumere lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o, più in generale, delle autorizzazioni necessarie all'ingresso nello Stato italiano ed all'esercizio del lavoro. Per tali ipotesi di assunzione può configurarsi un rischio rispetto al reato in parola solo in caso di ingresso in Italia del Lavoratore straniero che ha avuto il nulla-osta al lavoro e che una volta giunto in Italia non concluda o perfezioni per qualsiasi causa il contratto di lavoro con il Datore autorizzato all'assunzione.

B. L'ipotesi dell'assunzione del lavoratore straniero già presente sul territorio italiano ed in possesso di altro permesso di soggiorno che abiliti al lavoro, sia questa assunzione diretta o tramite intermediario, appare invece più delicata, ai fini della valutazione dei rischi effettivi per l'ente rispetto alla fattispecie in esame.

Per l'assunzione del lavoratore straniero già presente sul territorio italiano, infatti, è necessaria e sufficiente la stipulazione del contratto di lavoro e la sua conservazione, senza invio o consegna ad altri enti: è in tali ipotesi, pertanto, che è possibile per il Datore di lavoro commettere il reato in esame.

In ipotesi di assunzione diretta e/o a mezzo di un intermediario autorizzato che somministri lavoratori stranieri interinali perfeziona il reato (e la rilevanza di esso per l'ente al ricorrere dei presupposti oggettivi indicati), l'assunzione dello straniero privo di permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno non abilitante al lavoro ovvero revocato o scaduto e non rinnovato in termini. Altra ipotesi da considerare è quella dell'assunzione di lavoratori già soggiornanti in Italia, sia pure in possesso di documenti di soggiorno abilitanti al lavoro, che vengano reclutati tramite intermediari non autorizzati, cioè tramite cosiddetti "caporali".



11. Reati Tributari

Con Legge 19 dicembre 2019, n.157 (pubblicata in G.U. n.301 del 24.12.2019) di conversione con modifiche del D.L. 26.10.2019, n.124 ("Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili"), il Legislatore italiano ha inserito nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti anche i reati tributari: una novità introdotta anche per uniformarsi alla Direttiva europea 1371/2017 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (cosiddetta Direttiva PIF), che per le frodi fiscali più gravi richiede un inasprimento delle pene per le persone fisiche e la responsabilità delle persone giuridiche

I nuovi reati tributari presupposto di responsabilità amministrativa dell'Ente sono:

- 1. dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art.2 D.L.vo 74/2000)
- 2. dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art.3 D.L.vo 74/2000)
- 3. emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art.8 D.L.vo 74/2000)
- 4. occultamtento o distruzione di documenti contabili (art.10 D.L.vo 74/2000)
- 5. sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art.11 D.L.vo 74/2000)

Il D.lgs. 75/2020 in vigore dal 30/07/2020 ha modificato l'art. 25-quinquiesdecies ampliando ancora il novero dei reati per i quali sono applicate sanzioni all'ente aggiungendo ai delitti già indicati anche i reati di

- 6. dichiarazione infedele (art. 4 D.lvo 74/2000)
- 7. omessa dichiarazione (art. 5 D.lvo 74/2000)
- 8. indebita compensazione (art. 10-quater D.lvo 74/2000)

limitatamente ai delitti commessi nell'ambito di sistemi transfrontalieri e al fine di evadere l'IVA per importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro.

Le fattispecie di reato previste all'art.25quinquiesdecies D.Lgs. 231/01

Art. 2 D.lgs. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o IVA, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Il reato si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Il reato punisce, in altre parole, la condotta dell'imprenditore che "gonfia" i propri costi al fine di abbattere il più possibile l'imponibile e, così, al fine di ridurre le imposte dovute utilizzando lo strumento fraudolento delle



fatture o di altri documenti relativi ad operazioni imponibili, in tutto o in parte inesistenti ovvero mai eseguite, eseguite in maniera differente da come documentate nelle pezze giustificative fiscali, oppure intercorse tra soggetti differenti da quelli che figurano in detti documenti.

L'art. 1 del D.lgs. 74/2000 definisce:

- (lett. a) **per fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**, le fatture o altri documenti aventi rilievo probatorio analogo, in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi;
- (lett. b) **per elementi passivi fittizi**, le componenti espresse in cifra che concorrono in senso negativo alla determinazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto e le componenti che incidono sulla determinazione dell'imposta dovuta;
- (lett. c) **per dichiarazioni**, le dichiarazioni presentate in qualità di amministratore di liquidatore o rappresentante di società enti o persone fisiche o di sostituto di imposta nei casi previsti dalla legge.

La condotta del reato consiste nell'utilizzazione nelle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o all'Iva di:

- a) fatture oggettivamente inesistenti, perché riferite ad operazioni del tutto fittizie;
- b) fatture oggettivamente inesistenti in parte (sovrafatturazione), perché riferite ad operazioni in parte fittizie e prive di riscontro nella realtà;
- c) fatture soggettivamente inesistenti, perché riferite ad operazioni in cui l'emittente o il beneficiario risultanti dal documento non sono quelli reali;
- d) altri documenti fiscalmente rilevanti ed aventi medesima valenza probatoria;
- e) altra falsa documentazione creata dal medesimo utilizzatore che la faccia apparire come proveniente da terzi.

Consuma il reato, in altre parole, ogni condotta che di colui che artificiosamente si precostituisce dei costi sostenuti al fine di abbattere l'imponibile, indipendentemente dal concorso di un terzo (*Cassazione penale n.47603/2017*), e ne tiene conto nelle proprie dichiarazioni fiscali.

L'elemento soggettivo del reato è il "dolo specifico d'evasione", che consiste nella specifica finalità di porre in essere le condotte indicate, cioè nell'utilizzare ai fini della dichiarazione dei redditi fatture o altri documenti che si sa essere relativi ad operazioni in tutto o in parte inesistenti, per poter evadere l'imposta e conseguirne l'indebito correlativo vantaggio economico.

L'autore del reato, nelle società di capitali, è colui che ha la legale rappresentanza della società e che, in tale veste, provvede alla presentazione delle dichiarazioni fiscali dell'ente.

Sul piano del trattamento sanzionatorio, si è già detto, la pena edittale applicabile all'apicale- autore del reato è quella della reclusione da 4 a 8 anni, salva l'ipotesi in cui l'ammontare degli elementi passivi fittizi sia inferiore ad € 100.000, per la quale si applica la pena della reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni; all'ente è invece applicabile la pena fino a 500 quote.



Nelle ipotesi in cui l'ammontare degli elementi passivi fittizi sia superiore ad € 100.000 è altresì prevista, a carico dell'autore del reato condannato, la confisca penale di cui all'art. 240-bis c.p., cosiddetta confisca per sproporzione o allargata, ovvero la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica.

È prevista, altresì, per l'ente la confisca per equivalente.

Si segnala che il presente reato rientra tra quelli prodromici alla consumazione del reato di auto-riciclaggio di cui all'art. 648-*ter.*1 c.p..

Art. 3 D.lgs. 74/2000 – Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

La fattispecie in esame, che si applica fuori dei casi previsti dall'art.2 (clausola di riserva), sanziona la presentazione di dichiarazione inveritiera supportata da un impianto contabile atto a sviare ovvero ostacolare la successiva attività di accertamento dell'amministrazione finanziaria ovvero, comunque, ad avvalorare artificiosamente i dati in essa racchiusi.

Il delitto è configurabile esclusivamente nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili.

Ai fini della configurabilità del reato in esame non è sufficiente la sola falsa rappresentazione (realizzabile anche in forma omissiva), nelle scritture contabili obbligatorie, degli elementi sulla base dei quali si determina l'obbligazione tributaria, ma occorre anche un "quid plurius" costituito dall'uso di "mezzi fraudolenti idonei ad ostacolarne l'accertamento". Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, sono tali tutti quegli accorgimenti la presenza dei quali imponga l'effettuazione di accertamenti fiscali e indagini penali che altrimenti non sarebbero stati necessari. (è stato ad esempio correttamente ravvisato l'uso di mezzi fraudolenti in un caso in cui era risultato che la società amministrata dall'imputato, avendo ricevuto pagamenti per servizi resi ad altra società, ne aveva contabilizzati solo una parte, dirottando l'altra, senza che di ciò risultasse traccia nelle proprie scritture contabili, sul conto corrente di una società fiduciaria facente capo ad un prossimo congiunto dell'imputato medesimo).

Il reato è configrabile anche con riferimento alla dichiarazione che, nel caso di società ammesse alla tassazione di gruppo ai sensi dell'art.117 t.u.i.r., venga presentata dalla società controllante ai sensi dell'art.122 del medesimo t.u.

Il dolo è specifico, come per tutti i reati di dichiarazione, e consiste nel fine di evadere le imposte.

Anche per questa fattispecie è prevista la confisca per equivalente ed anche il presente reato rientra tra quelli prodromici alla consumazione del reato di auto-riciclaggio di cui all'art. 648-ter.1 c.p..

Art. 8 D.lgs. 74/2000 – emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

Per la fattispecie in esame il soggetto attivo del reato è chiunque emette fatture o documenti per operazioni inesistenti, non essendo prevista alcuna particolare qualificazione per i soggetti agenti.

Per la definizione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti si rinvia a quanto sopra esposto.



La condotta della fattispecie in esame consiste nell'emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e, quindi, in buona sostanza nella cessione a terzi di documenti fiscali ideologicamente falsi. La realizzazione della condotta *de qua* necessita che la fattura o il documento escano dalla sfera di fatto e di diritto dell'emittente mediante consegna o spedizione a un terzo potenziale utilizzatore, che non abbia partecipato alla perpetrazione del falso.

Non rileva che il fruitore della fattura o del documento indichi i relativi elementi fittizi nella dichiarazione, avendo il legislatore ideato una figura autonoma di reato (di mero pericolo) che prescinde dall'effettiva utilizzazione del terzo del documento fiscale falso. Basta una sola fattura per integrare il reato.

Trattasi di reato istantaneo che si consuma nel momento di emissione della fattura ovvero, ove si abbiano plurimi episodi nel medesimo periodo di imposta, nel momento di emissione dell'ultima di esse, non essendo richiesto che il documento pervenga al destinatario, né che quest'ultimo lo utilizzi. (Fattispecie in cui la Suprema Corte, ai fini della decorrenza del termine di prescrizione del reato, ha tenuto conto della data riportata sulla fattura, in assenza di altri elementi da cui desumere la data reale di emissione del documento).

Elemento soggettivo del reato è il dolo specifico, consistente nel fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, comprensiva della possibilità di consentire a terzi il conseguimento dell'indebito rimborso o il riconoscimento di un credito d'imposta inesistente.

Art. 10 del D.Lgs. 74/2000. (occultamento o distruzione di documenti contabili)

La fattispecie in esame incrimina chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui e' obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Il reato è da considerare integrato in tutti i suoi elementi anche nella ipotesi in cui sia stato possibile egualmente ricostruire le operazioni compiute dal contribuente, posto che il legislatore ha inteso sanzionare anche il solo comportamento che abbia reso, sebbene non impossibile, anche soltanto più difficoltosa l'attività di verifica fiscale a causa dell'avvenuta distruzione ovvero occultamento delle scritture contabili obbligatorie (è stato ad esempio condannato il legale rappresentante di una società che aveva trasferito, senza dichiararlo in sede di accertamento, in luogo diverso dalla sede legale della società la documentazione contabile, conservandone solo una parte).

In altri termini, l'impossibilità di ricostruire il reddito o il volume di affari derivante dalla distruzione o dall'occultamento di documenti contabili non deve essere intesa in senso assoluto, sussistendo anche quando è necessario procedere all'acquisizione presso terzi nella documentazione mancante.

Art. 11 del D.Lgs. 74/2000. (sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte)

La fattispecie in commento incrimina

chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi
o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro
cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a



- rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi e' superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni;
- ii. chiunque, al fine di ottenere per se' o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila.

Il reato in esame rimanda ad una nozione di atti fraudolenti intesi quali comportamenti che, quand'anche formalmente leciti, siano tuttavia connotati da comportamenti di inganno o di artificio. Si deve, cioè, ravvisare l'esistenza di uno stratagemma tendente a sottrarre le garanzie patrimoniali all'esecuzione, non essendo sufficiente la semplice idoneità dell'atto ad ostacolare l'azione di recupero del bene da parte dell'Erario.

Le Sanzioni Amministrative e Pecuniarie

Nell'ipotesi in cui venga accertata la responsabilità amministrativa della società per effetto della commissione di uno dei reati tributari presupposto, il giudice irrogherà le sanzioni amministrative, previste dal nuovo art. 25-quinquiesdecies sanzioni fino a 500 quote ovvero fino a 774.500 Euro.

Se, in seguito alla commissione dei delitti sopraindicati l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

E' inoltre prevista l'applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lett. c), d), ed e) del D.Lgs. 231/01:

- divieto di contrattare con la PA, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.



12. Reati di Contrabbando

Tra le modifiche contenute nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 17 luglio 2020, relative al Decreto Legislativo 14 Luglio 2020 n. 75, con il quale si dava attuazione della cd. Direttiva PIF – ossia la direttiva UE 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione Europea mediante il diritto penale – si segnala anche l'estensione del novero delle fattispecie presupposto del modello 231 anche di alcuni istituti di diritto doganale ora ricompresi nell'art. 25-sexiesdecies:

«Art. 25-sexiesdecies (Contrabbando) . - 1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

- 2. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
- 3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).».

1. Il delitto di contrabbando e il diritto doganale

La disciplina che regola gli scambi doganali è contenuta nel c.d. Testo Unico Doganale (D.P.R. 23/o1/1973 n. 43). Il testo regola i diritti doganali ossia "i diritti che la Dogana può riscuotere ex lege basandosi sulle quotidiane operazioni doganali" (diritto di confine, diritti di monopolio, sovrimposte di confine ed ogni altra imposta e sovraimposta) ed i dazi doganali ossia "le imposte indirette applicate sul valore di tutti i prodotti importati ed esportati dal Paese che l'impone"; nel caso dell'Europa, si applica un dazio doganale per tutti quei prodotti che provengono o sono diretti in Paesi che non fanno parte della CEE.

In generale il **delitto di contrabbandando** (art 36 del TU) è "la condotta di chi introduce nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni in materia doganale, merci che sono sottoposte ai diritti di confine".

Il delitto di contrabbando viene poi speficiato a seconda della tipologia di movimento delle merci dagli artt. 282 a 301 del Testo Unico 43/1973: Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali; nel movimento delle merci nei laghi di confine; nel movimento marittimo delle merci; nel movimento delle merci per via aerea; nelle zone extra-doganali; per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali; nei depositi doganali; nel cabotaggio e nella circolazione; nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti; nell'importazione od esportazione temporanea; di tabacchi lavorati esteri anche svolto in associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

Con eccezione del reato di cui all'art. 295 TU Doganale che prevede ora oltre alla multa una pena della reclusione da tre a cinque anni: a) quando, nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata; b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia; c) quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione; d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita. L'ultimo comma



prevede, per gli stessi delitti, che alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di euro 49993; le altre ipotesi di contrabbando risultano depenalizzate per effetto del d.lgs. 8/2016 salvo che "l'ammontare dei diritti di confine" non corrisposti sia superiore ad € 10.000.

Alle sanzioni pecuniarie previste, si aggiungono le sanzioni interdittive, applicabili anche in via preventiva e cautelare.